

DXXXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedi	26013
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	26014
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	26013
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1893);	
BRODOLINI ed altri: Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato (132); STORTI ed altri: Disciplina del contratto di lavoro a termine (135)	26015
PRESIDENTE	26015
GONELLA GIUSEPPE	26015
RAPELLI	26018
LIZZADRI	26022
ANDREUCCI	26028
COMANDINI	26032
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	26014
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	26014
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	26013
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	26014
BARTOLE	26014
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	26015
CAPPUGI	26015
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	26035, 26047
CAPONI	26047
MENCHINELLI	26047
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	26014

La seduta comincia alle 17.

CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 novembre 1961. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Di Giannantonio, Durand de la Penne, Lombardi Ruggero, Martinelli, Merenda, Semeraro, Vedovato e Veronesi. (*I congedi sono concessi*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 » (*Testo unificato risultante dal disegno di legge n. 3174 e dalla proposta di legge Angrisani, n. 2603, già approvati singolarmente dalla XIII Commissione della Camera e modificati da quella X Commissione*) (3174-2603-B);

« Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle camere di commercio, industria e agricoltura » (*Approvato da quella IX Commissione*) (3397);

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (*Approvato da quella IX Commissione*) (3398);

Senatore BENEDETTI ed altri: « Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali » (*Approvato da quella X Commissione*) (3402);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

Senatore JANNUZZI: « Determinazione dei prezzi delle sanse » (*Approvato da quella VIII Commissione*) (3403).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Informo che la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Iozzelli: « Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (2678), già assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato, ad unanimità, di chiedere che la proposta di legge Martino Edoardo ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P. A.V.) » (2730), già assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la VIII Commissione (Istruzione) nella seduta in sede legislativa di venerdì 10 novembre ha approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani » (3152) (*Con modificazioni*).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

D'AMBROSIO: « Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative » (3399);

CURTI AURELIO: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (3400);

CRUCIANI ed altri: « Determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva da parte del Comitato interministeriale dei prezzi » (3401).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Bartole, Radi e Francesco Napolitano:

« Concessione di un contributo straordinario all'Unione nazionale consumatori per l'esercizio finanziario 1961-62 » (2972).

L'onorevole Bartole ha facoltà di svolgerla.

BARTOLE. Durante la discussione della legge per la repressione delle frodi alimentari è stata da ogni settore avvertita l'esigenza che anche in Italia venga potenziata ed affiancata l'attività dell'organizzazione dei consumatori, non solo a fini economici e merceologici, ma anche a fini igienico-sanitari. La stessa esigenza era già stata unanimemente riconosciuta da una mozione votata dall'altro ramo del Parlamento nel dicembre scorso, nonché dalle conclusioni del primo convegno nazionale sui problemi del consumo, svoltosi recentemente a Vicenza per iniziativa della locale camera di commercio e sotto gli auspici del Ministero dell'industria e del commercio.

L'Unione nazionale consumatori, costituita nel nostro paese fin dal 1955, opera da quel tempo assai efficacemente, d'intesa con l'Istituto nazionale della nutrizione e con la collaborazione di altri organismi scientifici qualificati e delle maggiori organizzazioni sindacali, femminili, cooperativistiche e di difesa del potere d'acquisto dei salari, senza distinzione di parte. Mi basta ricordare, tra le molteplici attività dell'Unione, la pubblicazione della diffusa collana *Quaderni del consumatore*, che valorizza intelligentemente norme di dietetica e di merceologia, e l'allestimento del codice alimentare italiano, che raccoglie, coordinate ed aggiornate, tutte le norme riguardanti i generi alimentari; opera, quest'ultima, attesa e sollecitata da autorevoli organismi non soltanto italiani ma anche stranieri.

L'Unione nazionale consumatori ha, in questi anni, ottenuto anche riconoscimenti ufficiali; per esempio, l'ammissione in veste consultiva in seno alla commissione centrale dei prezzi e ad altre commissioni miste. Essa inoltre, forte anche dei meritati riconoscimenti e dei lusinghieri apprezzamenti, ottenuti tra l'altro da parte della direzione generale dell'alimentazione e da quella dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità, ha potuto portare il proprio contributo di esperienze alle giornate di studio di Bruxelles dove, con la presenza dei rappresentanti dei consumatori dei sei paesi del mercato comune europeo, sono state adottate determinazioni che interessano direttamente l'economia, e non soltanto l'economia, del nostro paese. La partecipazione a prossimi qualificati convegni nazionali ed internazionali consentirà all'Unione nazionale dei consumatori di portare in quelle sedi l'opinione del consumatore italiano.

Senza parlare dei paesi scandinavi (in Norvegia esiste addirittura un Ministero del consumo), faccio presente che associazioni e organizzazioni del genere, tutte con riconoscimento ufficiale, esistono da lunga data nei paesi più evoluti. Sembra, dunque, indispensabile che anche il consumatore italiano debba contribuire direttamente, in maniera valida ed efficace, alla tutela della pubblica economia e della propria salute, sicché, forte del voto unanime della Commissione XIV, chiedo che la Camera accolga questa proposta con la quale s'intende assegnare, in via straordinaria, un contributo di 20 milioni affinché la benemerita Unione nazionale consumatori possa sempre più e meglio adempiere le proprie funzioni istituzionali.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bartole.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Storti, Scalia, Zanicelli, Colleoni e Agosta:

« Attribuzione di una speciale indennità amministrativa al personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dal Ministero dell'interno » (3281).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. Lo stato di disagio economico e morale in cui versano i dipendenti civili del Ministero dell'interno, che sino ad oggi, a differenza di molte altre categorie di dipendenti dello Stato, non hanno fruito di alcuna indennità speciale, ha convinto me e gli altri colleghi che con me l'hanno firmata, a presentare questa proposta di legge.

Sono molte — come ho detto — le categorie di dipendenti civili dell'amministrazione statale che fruiscono da tempo di indennità valide anche agli effetti del trattamento di quiescenza, indennità delle quali sono totalmente sprovvisti i dipendenti civili del Ministero dell'interno.

Nessuno, credo, negherà la particolare importanza delle funzioni da essi esercitate. Anche da ciò deriva l'urgente necessità di un efficiente provvedimento equitativo a loro favore.

A tal fine, onorevoli colleghi, raccomando alla vostra approvazione la presa in considerazione di questa proposta di legge e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge (1893) e delle proposte di legge Brodolini (132) e Storti (135) sulla disciplina del contratto di lavoro a termine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1893 e delle proposte di legge Brodolini ed altri e Storti ed altri sulla disciplina del contratto di lavoro a termine.

È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Gonella. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo superfluo

richiamare due principî che sono fondamentali del contratto a tempo determinato di cui ci stiamo occupando: uno è un principio diremo di diritto, l'altro, di fatto. Principio di diritto è quello per il quale il contratto a tempo determinato, indubbiamente assai più diffuso di quanto non si creda, risponde ad esigenze obiettive connaturate alla natura stessa di alcune imprese; l'altro, di fatto, è connaturato con la natura umana: quello di soffocare e di sfruttare il prossimo. Per ciò abbiamo un fenomeno di sfruttamento (diciamola pure questa parola che sembra, e non è, eccessiva) del prestatore d'opera con abuso del contratto a termine come mezzo per eludere le norme vigenti regolatrici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Da ciò derivano due conseguenze, entrambe negative: la prima, che le evasioni da parte di alcuni imprenditori scorretti e di pochi scrupoli finiscono col favorirli nei confronti di tutti gli altri; la seconda, di ordine più generale, che queste evasioni tendono a ridurre o a soffocare lo sforzo di decenni e decenni per conseguire una maggiore giustizia sociale o, almeno, per attenuare l'ingiustizia.

Bene, quindi, hanno fatto i due relatori della Commissione giustizia e della Commissione lavoro (ai quali rivolgo una lode) a chiarire alcuni aspetti del problema: per esempio, quello che la disciplina del rapporto deve essere contenuta nel composto equilibrio delle esigenze del lavoro e della produzione e nella visione, o meglio nella volontà, di contemperare equamente e gli interessi dei prestatori d'opera e quelli, organizzativi e tecnici, dell'impresa. Dal che discende che viene riaffermato il principio, già sancito nel codice civile, che contratto normale è quello a tempo indeterminato e che il contratto a termine è eccezionale.

E bene ancora hanno fatto i due relatori a ricordare anche un altro aspetto, che ha valore non soltanto contingente, ma che richiama un po' tutti noi ad un principio che dovrebbe sempre valere come indirizzo, là dove, in tema di lacune della disciplina attuale, rilevano che la disciplina dell'articolo 2097 del codice civile non va considerata con eccessivo scetticismo in quanto rappresenta il risultato d'una laboriosa evoluzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale che ha preso le mosse dal contratto d'impiego privato ed è giunta alla dichiarazione stringata, ma pur sempre incisiva, dell'attuale codice. Il che risponde al vero, cioè alla necessità dell'evoluzione giuridica; e quel rilievo ripropone il tema della continuità del diritto,

il quale, come si dice della natura, *non facit saltus*, ma deve accompagnare l'evoluzione dei bisogni dell'uomo nel consorzio civile ed il sorgere dei nuovi bisogni; e la necessità che quelli e questi abbiano adeguata disciplina nel dinamico fluire del progresso e nel mutare delle condizioni della società nazionale.

Ma, soprattutto, la nuova disciplina del contratto a termine prorompe dall'abuso che ne è stato fatto in questo dopoguerra, e che è purtroppo una delle espressioni, che si accompagnano a tante altre, di varia natura, importanza e gravità, del dispregio di quelle norme etico-sociali che sono fondamento dell'ordine giuridico e del dilagare della convinzione che le leggi sono fatte per essere eluse e che il mondo è fatto per i furbi e i disonesti. In genere, veramente, nessuno vuol essere tale; ed io condivido quanto ha denunciato un oratore nella seduta precedente, rilevando che anche nelle aziende a partecipazione statale, a cominciare dalla R.A.I.-TV., questa piaga è assai diffusa, con evidente violazione dello spirito in cui è stato voluto ed ottenuto il distacco di queste aziende dalla Confindustria. Ed anche questo era opportuno denunciare, perché se lo Stato ha tra gli altri suoi compiti anche quello di educare il cittadino, le aziende a carattere statale o comunque soggette al controllo statale non devono prescindere da questo indirizzo. Riesce davvero difficile imputare all'individuo il mancamento di fronte alle leggi, quando proprio le aziende statali sono le prime a dare il cattivo esempio.

Noi approviamo dunque questa legge opportuna, anzi necessaria, alla quale abbiamo dato la nostra collaborazione nelle sedute delle due Commissioni riunite del lavoro e della giustizia. E ne raccomandiamo vivamente l'approvazione con due eccezioni, sulle quali richiamo l'attenzione del Governo, e che ineriscono agli articoli 3 e 7. Con l'articolo 3 abbiamo una vera e propria inversione dell'onere della prova. La relazione dice che l'inversione dell'onere della prova deve essere considerata in logica connessione con la presunzione generale a favore della durata indeterminata del rapporto. Ma io vorrei far rilevare che l'onere della prova che incombe all'attore è un principio di diritto processuale, che non può discendere da interessi di diritto sostanziale. Perché, se anteponiamo l'interesse che è in contrasto, ci si trova di fronte ad una casistica quasi illimitata. Il principio è pericoloso, perché, nella dinamica generale dei contratti, niente impedirebbe che venisse

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

esteso ad altri casi, i quali anch'essi si raccomandano all'attenzione del legislatore per gli interessi che coinvolgono, creando così tutto un indirizzo caotico nel diritto. Si vuole giungere a questo? In tal caso, mettiamo da parte i principi imparati all'università e si dia all'istituto della prova una nuova regolamentazione. Ripeto, è una regola di carattere assoluto che mi pone nella condizione di chiedere che non si sovverta una norma che costituisce uno dei principi fondamentali non solo del nostro diritto, ma del diritto.

Si dice che bisogna tener presenti anche le circostanze concrete che rendono particolarmente difficile al prestatore d'opera di poter addurre la prova. Non ignoriamo che alcuni scrittori di cose giuridiche (pochi, per la verità) ritengono che si possa fare eccezione in ordine all'*onus probandi* per la prova di somma difficoltà, facendo carico all'altra parte dell'onere della prova soprattutto se ad essa facile. Ma questa opinione è stata respinta dalla grande maggioranza dei giuristi e dalla giurisprudenza, secondo me con pieno fondamento per la chiarezza del diritto. Non dimentichiamo che il giudice, nell'accoglimento delle prove, ha una certa latitudine, tanto che in alcuni casi è lasciato al suo giudizio insindacabile ed alla sua coscienza il ritenere, attraverso la valutazione degli elementi probatori, se sia stata o meno raggiunta la prova.

Molti di noi sono avvocati e sanno perfettamente che il giudice dispone di ampie facoltà nella valutazione delle prove. Non appare dunque giustificabile l'introduzione nella legge della norma di cui all'articolo 3, che noi non ci sentiamo di approvare nel testo delle Commissioni.

L'altra osservazione riguarda l'articolo 7, nel quale viene pure enunciato, come onestamente riconoscono gli stessi relatori, un principio nuovo, che, in verità, ci lascia anch'esso molto perplessi: quello in base al quale al datore di lavoro che trasgredisca le norme di legge viene comminata un'ammenda. Tale sanzione, secondo la relazione, ha lo scopo di scoraggiare l'adozione del contratto a termine al di fuori delle condizioni esplicitamente previste. Ora non vi è dubbio che la finalità della norma sia onestissima, ma il fine non può giustificare sempre i mezzi, almeno secondo i principi morali cui soprattutto i colleghi della maggioranza dichiarano di volersi uniformare.

Si tenga presente che nel nostro ordinamento giuridico esistono già gli istituti del-

l'ammenda, che inerisce al campo strettamente penale, e del risarcimento del danno. I due istituti hanno fra loro una relativa affinità in quanto si concretano entrambi in una coercizione e tendono entrambi a punire le conseguenze dell'atto illecito compiuto, ma, se si va alla radice, divergono invece profondamente fra di loro; infatti il risarcimento del danno è conseguenza della lesione di una pattuizione privata o di quella conseguita a un reato, mentre l'ammenda ha un mero carattere pubblicistico ed è comminata dallo Stato per soddisfare esigenze di carattere sociale che esigono, nel pubblico interesse, che siano puniti i violatori di determinate norme. Ed essa sola si concreta sempre in una restrizione della libertà individuale, anche se consista in una prestazione di natura patrimoniale: appunto in vista di questo superiore interesse vengono puniti con l'ammenda i datori di lavoro che violano, ad esempio, le norme riguardanti l'assunzione dei minori, l'assistenza alle lavoratrici madri, le norme igieniche e così via; ma questa sanzione di carattere pubblicistico presenta l'elusione di norme imperative di legge, non di semplici pattuizioni tra privati. Viceversa, nel caso del contratto tra il prestatore d'opera ed il datore di lavoro abbiamo soltanto un contratto a carattere privato che non cessa di essere tale anche se la legge interviene, come è giusto che avvenga, per tutelare le esigenze della giustizia sociale.

Come si può dunque portare l'istituto dell'ammenda fuori del diritto penale e del piano pubblicistico per trasferirlo su un piano privatistico? Se così facessimo, oltre tutto, verremmo a creare una situazione giuridicamente paradossale. Infatti l'ammenda presuppone necessariamente un reato, ma dell'ipotetico reato commesso con la violazione dell'articolo 7 sono ugualmente responsabili il datore di lavoro ed il prestatore d'opera. Pertanto, appare giuridicamente assurdo punire l'uno con esclusione dell'altro, tanto più se si tenga conto che l'ammenda è convertibile in pena detentiva.

Queste osservazioni critiche non sono dettate da sottigliezze giuridiche, ma soltanto dalla preoccupazione di uniformare il provvedimento in esame, indubbiamente positivo e che noi nel suo complesso approviamo, ai principi del nostro ordinamento giuridico, salvaguardando la chiarezza del diritto.

In conclusione, onorevoli colleghi, non è possibile in questo campo creare nuovi istituti giuridici in nome di un interesse che

condividiamo, e che è degno della massima tutela, ma che non giustifica e non può giustificare alcun confusionismo dannoso e all'istituto che si disciplina e al diritto, che non è a compartimenti stagni.

Ripeto ancora una volta che il mio gruppo approverà questo disegno di legge nel suo insieme, ma richiamo l'attenzione particolare del Governo sugli aspetti relativi a questi due articoli, per i quali, eventualmente, se lo riterremo, presenteremo opportuni emendamenti. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rapelli. Ne ha facoltà.

RAPELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se la giornata è poco propizia per lo scarso tempo a disposizione, credo che l'argomento in discussione sia di vivo interesse soprattutto in un paese come il nostro dove la ricerca di uno stabile e sicuro impiego è un dramma vissuto non soltanto dalla nostra generazione, ma anche dalle precedenti.

D'altronde la circostanza vuole che questa discussione alla Camera avvenga (e non vi è ombra di ironia nelle mie parole) dopo un « san Martino » che rimarrà abbastanza storico, non soltanto per un piemontese come sono io, ma anche per gli altri.

Intanto, « san Martino » è la data di scadenza dei contratti agrari, segna il periodo dei trasferimenti da un podere all'altro, ed è anche una data storica per i piemontesi, ricordando il genetliaco di un re. Inoltre, san Martino è nome legato alla storia delle battaglie risorgimentali.

È chiaro che parlare oggi, 14 novembre, dopo l'11 novembre, vuol dire che la Camera è rimasta aperta. Perché i parlamentari sono degli addetti alla Camera; e chi parla ha in questo palazzo una permanenza di oltre sedici anni e non ha ancora conseguito, signor Presidente (ed ella è nelle stesse condizioni), la stabilità di impiego. (*Si ride*). Siamo sempre cioè in situazione precaria. E tanto più abbiamo avvertito la precarietà della nostra condizione quando, pur dovendo avere un contratto a termine di cinque anni, ad un certo momento ci siamo sentiti minacciati di essere mandati a casa prima del tempo. Il che, in un paese di persone preoccupate dell'impiego, pone dei grossi problemi, soprattutto per chi, anche per una ragione di prestigio, dovrebbe tentare di nuovo di ottenere l'impiego di fiducia.

Perciò dobbiamo esser grati — l'ho già detto in privato — al collega La Malfa (indubbiamente la sua sarà stata una mossa politica, sul merito della quale non mi soffermo,

per disciplina di partito; la considero soltanto dal punto di vista sindacale) che, senza ricorrere all'occupazione della fabbrica che si attua generalmente quando si è minacciati di licenziamento, è riuscito ad evitarci il licenziamento stesso. (*Commenti*).

Adesso il termine è, caso mai, diventato bilaterale. È un termine che dura un semestre, e chi vuole può valersi di un'anticipata rescissione; ma non credo possa trattarsi più di parlamentari, ma di chi avrebbe avuto il potere di mandarci a casa prima del tempo. Sono cose che si devono dire soprattutto per quanti, tra noi, sono giunti in quest'aula attraverso lunghe attese e non hanno avuto certamente la possibilità di passarvi direttamente non solo dal rango dei « balilla », ma neanche dai « gerarchi » in ritardo; questi famosi democratici con mentalità di « gerarchi » che riempiono tutti i partiti dal periodo dopo la liberazione e spesse volte ritengono di essere democratici soprattutto per certi atteggiamenti più o meno discutibili.

Democrazia è soprattutto una qualità che si acquista con il tempo dando prova di essere concretamente democratici. Democrazia è soprattutto corresponsabilità; la decisione presa al di fuori degli interessati, senza che gli stessi possano esprimersi, indubbiamente non è sempre un atto democratico.

Questa premessa ha indubbiamente un valore, perché, quando si discute dei contratti a termine, si pone un problema di difesa dei lavoratori, cioè di persone le quali, godendo di un rapporto di lavoro, si chiedono per quale ragione il rapporto stesso debba essere limitato nel tempo.

Indubbiamente la questione dei contratti a termine va vista sotto due aspetti. Innanzi tutto vi è chi invoca un contratto a termine quale garanzia di una certa continuità di impiego. Noi sappiamo infatti che certi impiegati, e soprattutto certi dirigenti, desiderano avere un minimo di garanzia, e in questi casi la fissazione del termine va a loro vantaggio, nel senso che entro tale termine non perderanno l'impiego. In questo caso, il contratto a termine rappresenta il superamento del contratto di prova. Anche il contratto di prova è un contratto a termine, però il termine va a favore di colui che stabilisce la prova, cioè del datore di lavoro.

Ricordo che una delle prime cause delle quali mi interessai, allora giovanissimo segretario della federazione impiegati e commessi di Torino, nel 1923 (quando esistevano ancora le commissioni arbitrali provinciali dell'impiego privato, presiedute da un giudice assi-

stato da membri di parte padronale e di parte impiegatizia), fu quella contro una banca cattolica di Biella. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Pella, che certamente l'ha conosciuta. Quella banca aveva l'abitudine di assumere il proprio personale con una prova di tre mesi, alla scadenza dei quali veniva confermato di nuovo in prova. Ricordo anche che il presidente della commissione, che era il giudice Barberis, ci dette ragione; era evidente che il continuo ricorso al contratto di prova significava eludere lo spirito della legge sull'impiego privato. Si giunse pertanto a condannare la banca a pagare tutte le indennità a quel modesto fattorino, che mi pare si chiamasse Rasetti. D'altronde, nel corso della mia vita mi è capitato spesso di essere disoccupato, anche in condizioni non del tutto facili, poiché le mie convinzioni politiche non erano certo tali da aprirmi le porte agli impieghi. Comprenderete perciò come, se mi fosse stato offerto un contratto a termine che mi avesse assicurato un minimo di garanzia, ne sarei stato ben lieto in quanto avrebbe rappresentato un primo risultato.

Ma la questione dei contratti a termine, così come oggi ci si presenta, si pone diversamente. Essa va annoverata fra quelle pratiche antisindacali con cui, ad un certo momento, si pretese di combattere i comunisti. Pertanto, la fissazione del termine aveva un duplice scopo: di provare le qualità dei lavoratori e di sincerarsi delle loro attitudini nell'ambito dell'azienda. Che poi ad un certo momento ci si sia accorti che una cosa così anormale andava oltre il previsto e poteva essere un'arma a doppio taglio, fa onore a coloro che si sono ricreduti. Perciò non mi stupisco della pastorale del vescovo di Segni ch'è del 1958, mentre già in precedenza mi ero recato con il collega Lizzadri a Colferro per compiere un'indagine.

BETTOLI. Si tratta di quella famosa azienda...

RAPELLI. È la più celebre tra le imputate. Evidentemente il clamore del fatto è stato tanto, che l'anno dopo ad avvalorare i motivi di denuncia vi è stata la pastorale. Ora, nella pastorale vi sono elementi che vanno valutati sul piano sindacale, ma vi sono anche altri elementi che vanno tenuti presenti sotto l'aspetto morale. La pastorale citò infatti ignominiosi casi di immoralità come quello rappresentato da una specie di *ius* preteso sulla donna bisognosa di lavoro, da parte di chi poteva farglielo ottenere.

A questo punto, bisogna ripetere qualche osservazione circa le inchieste parlamentari:

io ho qualche dubbio sull'efficacia di queste inchieste politico-legislative. L'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, lo ricordo al giovane collega Vittorino Colombo, venne promossa dopo che denunce, per la verità anonime, apparvero in un libro. Già questo fatto depone in modo sfavorevole sulla situazione italiana. Quando organizzazioni cattoliche come le « Acli » debbono ricorrere all'anonimato per far conoscere certe situazioni, vuol dire che nel paese non sono assicurate certe garanzie. Comunque, non disconosco l'utilità di queste denunce. Come relatore, espressi parere favorevole alla proposta di Commissione d'inchiesta che va sotto il nome dell'onorevole Calvi, qui presente, e dell'onorevole Butté, e già nel gennaio del 1957 proposi che essa concludesse i suoi lavori, avendo ormai raccolto abbondantissimo materiale.

Non è presente l'onorevole Rubinacci — so benissimo che si deve il massimo rispetto ai colleghi assenti — però devo dire che quando si leggono, nell'ultimo volume degli atti della Commissione, circolari ormai decadute e superpassate, si può ritenere che quell'inchiesta abbia assunto più un valore storico che di attualità.

Mi auguro che per l'inchiesta sui monopoli non ci accada di vederci distribuito un volume dell'Einaudi, il quale indubbiamente ha sempre combattuto il monopolio (come, ad esempio, il Girotti ha combattuto sempre il protezionismo) ma la cui opera ha ormai un valore storico e, dal punto di vista politico-legislativo, non può, a mio avviso, rivestire aspetti di attualità.

È chiaro che il problema centrale delle Commissioni d'inchiesta non fu quello di cercare di adombrare certi aspetti della situazione. Non so se l'onorevole Rubinacci abbia avuto modo di comunicare al Sommo Pontefice i risultati dei lavori di quell'inchiesta, ma mi pare che possa essere riferito ad essa questo passo dell'enciclica *Mater et magistra*: « Una concezione umana dell'impresa deve senza dubbio salvaguardare l'autorità e la necessaria efficacia in tale direzione, ma non può ridurre i suoi collaboratori di ogni giorno al rango di semplici, silenziosi esecutori, senza alcuna possibilità di far valere la loro esperienza, interamente passivi nei riguardi di decisioni che dirigono la loro attività ».

I contratti a tempo determinato sono riferiti ad una necessità di garanzia oppure devono essere interpretati come una menomazione di un diritto dei lavoratori? Certo, non può essere che a tempo determinato il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

lavoro stagionale che ha come termine di riferimento la stagione; ma negli altri casi? Mi sia consentito fare qui riferimento alle conoscenze che ho di queste cose per quanto concerne la Germania, dove vigono due leggi: una è la cosiddetta legge sulla giusta causa nei licenziamenti (legge 10 agosto 1951), che è stata fatta per garantire il lavoratore contro i licenziamenti ingiustificati; l'altra, che risulta ancora più aderente allo spirito della *Mater et magistra*, è la legge 14 ottobre 1952, che va sotto il nome di legge sui consigli di lavoro. Questa legge stabilisce un obbligo molto importante per il datore di lavoro: ogni qualvolta egli debba fare un'assunzione, deve notificarla in tempo utile al consiglio di lavoro (che potrebbe essere paragonato alla nostra commissione interna, visto che i consigli di gestione non esistono più e che i consigli di fabbrica non sono stati più riesumati in questo dopoguerra, neppure a Torino). Dovrebbe perciò essere la commissione interna a ricevere dal datore di lavoro la notizia della nuova assunzione.

Questo criterio risponde ad una esigenza fondamentale, cioè dà una garanzia al lavoratore già impiegato, che potrebbe chiedersi per quale motivo debba essere assunto, a tempo determinato, un nuovo lavoratore, che potrebbe diventare per un certo aspetto un suo potenziale concorrente. Gli organi interni dell'impresa dovrebbero, quindi, essere in grado di conoscere la necessità o meno di una nuova assunzione, soprattutto se a tempo determinato.

Onorevoli colleghi, non credo di chiedere troppo auspicando questo anche in Italia. Mi duole di non averlo potuto fare nella seduta delle due Commissioni riunite del 25 maggio scorso. Del resto, so che alcuni colleghi che hanno partecipato a quella riunione hanno ora presentato emendamenti al testo unificato su cui discutiamo. Su questo problema, d'altra parte, ho già presentato una interpellanza al Governo, per sapere se, a norma della delega che ha in materia di contratti di lavoro, intenda travasare in un decreto legislativo l'accordo depositato da due organizzazioni di lavoratori sulle commissioni interne.

Il problema, ripeto, è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le medie e le grandi imprese. L'assunzione di un lavoratore a tempo determinato è alquanto strana là dove ormai esiste un principio di programmazione, che, in una economia competitiva, come la nostra, cioè in una economia di mercato, è reso necessario dal grosso problema

della collocabilità dei prodotti. Comprendo certo l'assunzione a tempo determinato quando si tratta di sostituire, ad esempio, un'impiegata in stato di gravidanza. Il datore di lavoro non può certo prevedere che l'impiegata sposata (e qualche volta, purtroppo, anche non sposata) rimanga a più o meno breve termine incinta. Questo però è un evento particolare e in questo caso non vi è dubbio che un'assunzione a tempo determinato è del tutto giustificata.

Ma quando si tratta di altre assunzioni, come nel noto caso della B. P. D., dove si ripetevano queste assunzioni a tempo determinato ed in forma tale per cui il lavoratore aveva sempre, dall'inizio del contratto a termine, una specie di spada di Damocle sul capo (tanto che si constatò che i reparti dove vi erano in prevalenza impiegati a tempo determinato erano quelli più produttivi, in quanto il lavoratore, temendo il mancato rinnovo del contratto, esasperava la propria attività, instaurando una specie di concorrenza al lavoratore a contratto permanente), un giudizio emesso da un organo interno all'azienda appare opportuno e legittimo. Nella B. P. D., secondo l'onorevole Vittorino Colombo, della cui serietà non possiamo dubitare, sono ancora più di mille i contratti a tempo determinato, nonostante la visita della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e a tre anni dalla pastorale del vescovo di Segni. Forse questo può avvenire perché quella azienda si trova in zona di « sicurezza atlantica » e può perciò infischiarci di controlli e di esortazioni autorevoli.

Spesso si confondono le posizioni quando si parla di aziendalismo. In realtà l'aziendalismo è lo strapotere aziendale, tanto temuto dai lavoratori da non potersi stroncare se non mediante un intervento legislativo. Nel caso che ho citato è pertanto da ritenere che questa legge dei contratti a termine debba essere considerata un opportuno rimedio.

Se considerassimo soltanto sotto l'aspetto di una anomalia inerente allo strapotere aziendale questo caso della B. P. D., avremmo sì un tema importante da meditare, ma esso non sarebbe sufficiente a valutare nel tempo e nello spazio il problema dei contratti a termine. Avrei molto desiderato che fosse stato presente a questa discussione il ministro del lavoro, che di recente ha visitato la Svizzera, paese che conosco abbastanza bene e dove ho parecchi amici sindacalisti cristiani che si occupano dei nostri lavoratori emigrati. Avrei voluto dire che il problema dei contratti a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

termine, che è un po' il problema dei lavoratori in Svizzera, va visto sotto un aspetto più generale, soprattutto in rapporto alla possibilità della libera circolazione della manodopera.

Perché se evidentemente (e lo riconosceva l'onorevole Vittorino Colombo) è diminuita la quantità di queste anomalie, ciò è stato perché è migliorato il mercato di lavoro. È da prevedersi, in un prossimo futuro, che la richiesta di termini venga avanzata non più dalla ditta ma dallo stesso lavoratore, a sua garanzia, in vista della possibilità di passaggio in un'altra azienda ove ottenere condizioni migliori. Ecco perché il problema del contratto a termine va rapportato nel tempo e nello spazio.

Perché dico « nel tempo »? Evidentemente noi siamo in una fase di evoluzione tecnologica, e non è certo detto che possa, in una fase tecnologicamente avanzata, essere sempre mantenuta una stabilità di impiego nello stesso posto di lavoro. Come può essere garantita tale stabilità di fronte ad un nuovo procedimento più meccanizzato, ad un nuovo ritrovato chimico? La creazione, ad esempio, di nuove fibre tessili artificiali ha fatto venire meno la possibilità di continuità al lavoro delle operaie delle filande e le filande stesse ad un certo momento sono state costrette a chiudere. Pertanto la tesi del mio amico giovane collega Vittorino Colombo è giusta fino ad un certo limite nel tempo. A meno che noi immaginiamo l'intera nazione come una grande comunità di lavoro, all'interno della quale si sposti la manodopera.

Del resto, già oggi le comunità industriali maggiori riescono, di fronte ai processi dell'automazione, a garantire l'impiego. È il caso, ad esempio, della ditta « Esso » in Italia la quale, avendo proceduto ad impianti di automazione nelle sue raffinerie e registrando di conseguenza un esubero di manod'opera nella produzione, ha collocato questa mano d'opera eccedente nella rete di distribuzione. Operai prima addetti a produrre benzina, sono stati adibiti ai distributori « Esso » a vendere benzina. Questo, però, può essere fatto da una grossa comunità industriale; il problema diventa invece più difficile per la piccola e media impresa, ma la via di soluzione dovrebbe essere analoga.

Per altro, il problema è più ampio investendo una questione di principio in relazione al diritto-dovere del lavoratore ad avere un'occupazione. Considerato in questo modo, il problema va posto su un'ampiezza di termini ben diversa dall'attuale. In tal senso,

evidentemente, la libera circolazione rappresenta una maggiore garanzia: libera circolazione sia come mobilità professionale, per cui il lavoratore inizialmente avviato ad un tipo di lavoro può domani essere trasferito ad un altro lavoro, soprattutto se è giovane, sia come mobilità territoriale, per cui il lavoratore, inizialmente avviato al lavoro in una certa zona territoriale, può essere spostato geograficamente. In tal senso la libera circolazione rappresenta, soprattutto per i giovani, una garanzia molto maggiore che non quella fornita da leggi che assicurino una stabilità solo fittizia. Non va dimenticato, del resto, che proprio da ciò è scaturito il dramma delle corporazioni: queste, di fronte ai primi ritrovati industriali, di fronte ai primi segni di una concorrenza economica, furono impotenti, per cui si chiusero nell'ambito del privilegio. È questo il dramma anche di molte categorie italiane: il dramma, ad esempio, del commercio italiano il quale ritiene che debba essere la protezione sociale a garantire l'avvenire, o dei coltivatori diretti i quali hanno ritenuto che le leggi a carattere sociale potessero dare loro la sicurezza, mentre poi si è dovuti arrivare al « piano verde ».

Qui bisogna intendersi. Se ci poniamo sul piano dell'azienda, sul piano della lesione del diritto dei lavoratori, allora, come cattolici, abbiamo l'insegnamento della *Mater et magistra*. Se questa legge vuol essere quindi rimedio ad una strapotenza che per un mal inteso diritto di proprietà può esistere nell'impresa piccola o grande, darò ad essa senz'altro il mio voto favorevole (sarebbe augurabile che avessimo sempre votazioni ad appello nominale; ho sentito preannunciare il voto favorevole anche da un collega dell'estrema destra). Se non altro, aggiungo, daremo la nostra approvazione noi che siamo stati alla B. P. D., considerato che, dopo il nostro intervento, dopo la lettera pastorale del vescovo di Segni (non cito la *Mater et magistra* perché forse i dirigenti della B. P. D. non l'hanno ancora letta), solo questa legge risulterà efficace.

Ma, ripeto, i termini del problema sono molto più vasti. A mio avviso il problema del lavoro italiano, che è problema di potenziale, va proiettato nello spazio. Non è negativo che nostri lavoratori siano andati in altri paesi, perché, anche dal punto di vista dell'acquisizione di una maggiore preparazione professionale, una esperienza allargata giova sempre. Il problema dell'avvenire è problema di polivalenza professionale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

I nostri giovani delle scuole dell'E. N. A. L. C., anche del corso di Assisi, oggi oggetto di violenti attacchi da parte de *L'Unità*, se non altro intraprendono una via che li ha portati in altri paesi dove hanno conosciuto meglio il francese, l'inglese, il tedesco; sono stati inseriti in un piano di proficue relazioni umane a contatto con persone spesso di più completa istruzione. Perciò, questi giovani, se non altro, essendosi resi, durante la permanenza all'estero (possibile in un paese libero come il nostro e non nei paesi d'oltretrentina), padroni della lingua, acquistano una condizione di polivalenza che dà la possibilità di passare da cameriere ad interprete, a traduttore. È una polivalenza che si traduce in maggiore capacità. Quindi, non attardiamoci sempre su questi aspetti. Se sono aspetti di principio, allora il rimedio è un altro. Bisogna essere sinceri. E la *Mater et magistra* è chiara: essa vuole l'affermazione del lavoratore come tale, non accetta il principio americano per cui i sindacalisti sono una specie di esclusivisti di manodopera come nel vecchio mediatorato. Chi conosce le vicende del sindacalismo nord-americano, sa che esso è nato dopo l'abolizione della legge sulla schiavitù: i primi sindacalisti nord-americani erano in genere importatori di manodopera europea e, all'atto dell'ingaggio, pretendevano il pedaggio.

Quando sento parlare in Italia di sindacati e di sindacalisti che vogliono essere gli esclusivisti della manodopera, penso al dramma degli italiani emigrati che hanno subito i vari pedaggi. Quindi, la posizione è molta diversa e va vista molto più chiaramente.

Mi spiace ancora una volta che l'onorevole ministro non sia presente, ma sono sicuro che egli esprimerà il suo pensiero in ordine all'attuale posizione delle commissioni interne. Ringrazio il signor Presidente e gli onorevoli colleghi per avermi ascoltato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lizzadri. Ne ha facoltà.

LIZZADRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero prima di tutto esprimere la mia soddisfazione per l'unanimità che anche in questa Assemblea viene delineandosi sul provvedimento in discussione. Di ciò sono soddisfatto come sindacalista e come componente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche.

Come già è stato osservato dai colleghi che sono intervenuti prima di me, il provvedimento deve considerarsi tutt'altro che

perfetto. Esso disciplina ed attenua il fenomeno lamentato, ma lascia scoperto tutto il settore agricolo, ciò che costituisce nel momento attuale, mentre tutte le campagne, per una ragione o per l'altra, sono in movimento, non solo una deficienza, ma anche un grave errore politico del quale vorrei che il ministro e la Camera si rendessero conto, anche se posso capire alcune delle ragioni che tale deficienza tendono a giustificare.

Si è detto — ed è la verità — che questo provvedimento è il frutto di un compromesso ed io aggiungo: non tanto per esigenze diverse quanto per valutazioni diverse. Esso non rispecchia completamente l'orientamento mio e quello del mio gruppo che avrebbe voluto tagliare il male alla radice e porre il padronato in condizioni di non fare più ricorso a questo sistema di ingaggio arbitrario e vessatorio sotto tanti aspetti.

Tuttavia, sarebbe ingiusto non dare atto alle Commissioni lavoro e giustizia ed agli stessi relatori dello sforzo compiuto per armonizzare, nei limiti del possibile, i diversi orientamenti, migliorando il testo governativo ed accettando alcune indicazioni contenute nelle proposte presentate da alcuni parlamentari di questa parte.

Noi socialisti, dunque, daremo voto favorevole al provvedimento. E ciò faremo con piena convinzione ed in piena coscienza, non soltanto per le ragioni — tutte valide naturalmente — prospettate con molta acutezza dai colleghi relatori. Noi socialisti approviamo il provvedimento perché, nella stesura attuale, ma specialmente se verranno accettati gli emendamenti proposti da vari settori, lo riteniamo un altro passo avanti, una tappa ulteriore verso l'affrancamento del lavoro dallo sfruttamento capitalistico e dalla soggezione padronale. Queste sono le ragioni per le quali votiamo il provvedimento.

Come vecchio dirigente sindacale, voglio ricordare che pochi problemi hanno trovato — come questo oggi in discussione — immediata rispondenza fra i lavoratori, nei sindacati e fra i componenti della Commissione d'inchiesta, e l'unanimità sulla necessità di risolverlo. Per oltre dieci anni non v'è stato dibattito sindacale, nelle diverse istanze della Confederazione generale italiana del lavoro (comitati direttivi, congressi, conferenze e convegni di fabbrica), in cui l'abuso del contratto a termine non sia stato discusso e denunciato. Ne fa fede la prima proposta presentata dagli esponenti parlamentari della C.G.I.L. nella precedente legislatura, già

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

prima che la Commissione d'inchiesta si pronunciasse con tanta chiarezza e tanta dovizia di documentazione.

Per onestà politica, devo aggiungere che il « libro bianco » pubblicato a suo tempo dalle « Acli » milanesi dev'essere considerato anch'esso un contributo altamente positivo alla conoscenza del fenomeno ed alla nomina stessa della Commissione d'inchiesta. Ciò significa che, quando si hanno di mira gli interessi reali dei lavoratori, non vi sono ideologie politiche o concezioni sindacali diverse che riescano a dividere coloro che tutta la vita hanno dedicato agli interessi ed alla emancipazione del lavoro nel nostro paese.

E permettetemi, onorevoli colleghi, di ricordare e di legare a questo provvedimento progressivo i nomi, sempre vivi nell'animo nostro e nell'animo dei lavoratori italiani, di Achille Grandi e di Giuseppe Di Vittorio. Fin dalla ricostituzione della grande confederazione generale unitaria, essi ebbero presente questo problema e sentirono la necessità di risolverlo o, almeno, di attenuarne gli aspetti più negativi. Non v'è dubbio che essi sarebbero oggi qui con noi ad approvare il provvedimento, se il destino avverso e crudele non avesse privato, prima del tempo, i lavoratori italiani del loro consiglio e della loro opera.

Nella Commissione d'inchiesta, fin dall'impostazione della sua azione, il fenomeno dei contratti a termine venne giudicato tra i più duri per i lavoratori e, perciò, fra quelli che richiedevano priorità di soluzione. Prima dell'inchiesta, e specialmente dopo, la Commissione fu unanime sulla necessità di proporre una legge, né poteva essere altrimenti. Se alcuni colleghi, estranei al movimento sindacale, si sono resi conto della gravità del problema attraverso gli atti dell'inchiesta parlamentare o per pubbliche denunce, i commissari se ne resero conto in modo diretto, di persona, nei sopralluoghi sui posti di lavoro, interrogando lavoratori e datori di lavoro, provocando dichiarazioni ufficiali dei sindacati operai e delle organizzazioni padronali, procedendo ad indagini dirette e indirette presso enti e organismi economici in grado di illuminarli sull'esistenza del fenomeno e sulla sua estensione.

E se sono indotto a riportare in questa discussione alcuni tra i più significativi dei risultati acquisiti, non è solo per sottolineare la riconoscenza dei lavoratori italiani verso il Parlamento e verso la Commissione d'inchiesta che è stata l'ispiratrice di questa

come di un'altra legge importante, quella sugli appalti. (Spero che il Governo terrà conto anche di un'altra ispirazione che viene dalla Commissione d'inchiesta, in ordine al riconoscimento giuridico delle commissioni interne. Perché anche su questo problema, se i giudizi dei commissari sono stati diversi sulla funzionalità delle commissioni, tutte le correnti hanno concordato sulla necessità del loro riconoscimento ufficiale).

Due sono i motivi fondamentali che mi spingono a riportare questi dati. Il primo, perché restino acquisiti agli atti parlamentari, a poche ore dall'approvazione della legge, alcuni elementi caratteristici e significativi sulla gravità del fenomeno. Il secondo, avendo prospettata la gravità del fenomeno, per sottolineare l'importanza del provvedimento ed il benefico influsso che esso eserciterà sulle condizioni di lavoro nel nostro paese. Vi sarebbe un terzo motivo, che non varrebbe la pena di menzionare se proprio in questi giorni, in polemica con la nostra discussione, su alcuni grandi organi di stampa, legati ai grandi settori dell'industria, non si stesse cercando con argomentazioni capziose di far apparire come eccezione i casi di abuso dei contratti a termine, non si cercasse di negare le vere cause che li determinano e, in un estremo tentativo di difesa, non si affermasse che nell'attuale fase di sviluppo economico il contratto a termine non danneggerebbe i prestatori d'opera.

I datori di lavoro hanno avuto mille e una occasione e richiami da ogni parte per dimostrare la loro buona volontà, per procedere, cioè, di propria iniziativa all'eliminazione ed all'attenuazione degli abusi denunciati. Ne ebbero l'occasione quando vennero presentate le prime proposte di legge nella precedente legislatura; quando, nel 1953, l'allora ministro del lavoro Del Bo, con la circolare del 4 agosto, facendosi portavoce delle proteste dei sindacati, lamentava il persistente diffondersi del fenomeno. Ebbero ancora quest'occasione quando le « Acli » milanesi pubblicarono il « libro bianco »; quando venne costituita la Commissione parlamentare d'inchiesta e quando questa iniziò la sua attività d'indagine sui posti di lavoro. Infine, al momento delle numerosissime denunce presentate dalla C. G. I. L. e dagli altri sindacati nel corso degli ultimi anni.

Invece essi sono rimasti insensibili e sordi, legati al proprio immediato e non sempre pulito tornaconto. Da parte nostra vi è solo da rammaricarsi che la legge, non avendo effetto retroattivo, non possa condan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

narli a restituire il moltiplo a poveri lavoratori in cerca di lavoro.

La Commissione d'inchiesta definì in modo chiaro ed esatto le cause soggettive e oggettive che inducono gli imprenditori ai contratti a termine. Non si dimentichi che queste cause, soggettive ed oggettive, vennero individuate attraverso colloqui con entrambe le parti interessate, e non con i soli lavoratori. Fra le poche cause oggettive la Commissione riconobbe i lavori stagionali, quelli per conto terzi, le nuove lavorazioni. Sentite, invece, le cause soggettive per le quali i datori di lavoro preferiscono il contratto a termine: per provare il lavoratore; per poter liberamente licenziare; per poter licenziare in caso di malattia o infortunio; per licenziare il personale femminile; per ottenere un maggior rendimento dal lavoratore; per tenere i lavoratori in condizioni di soggezione; per discriminare politicamente e sindacalmente i lavoratori; per eludere le disposizioni contrattuali collegate con l'anzianità del lavoratore.

Come vedete, onorevoli colleghi, ciò che predomina, nell'orientamento dei datori di lavoro, è la possibilità di licenziare liberamente. Ecco il chiodo fisso del padronato italiano, o almeno di una parte di esso. Essi sanno che fuori dei cancelli delle fabbriche vi sarà sempre un povero « terrone », un povero emigrato del sud col sacco sulle spalle, disposto ad accettare il lavoro a qualsiasi condizione.

La verità è che il contratto a termine sottrae l'imprenditore alle limitazioni e ad ogni disciplina sul licenziamento, introdotta attraverso i contratti collettivi. Li sottrae alle norme vigenti, come quelle per le lavoratrici madri, li esime dal rispetto degli accordi interconfederali circa il controllo del licenziamento individuale, il preavviso, l'indennità di anzianità. Con il contratto a termine i datori di lavoro sono riusciti in realtà a determinare una singolare inversione della funzione di questo istituto contrattuale. Esso doveva in origine garantire prevalentemente l'interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro per un certo periodo; ora quest'istituto viene invece usato proprio per escludere la permanenza del rapporto che potrebbe derivare dalle limitazioni alla facoltà di licenziamento.

In sintesi, si può affermare che, pur non escludendo i vantaggi economici che gliene derivano, ciò che ha provocato nei datori di lavoro l'abuso del contratto a termine è l'interesse a non aver limiti al potere di licen-

ziamento, in quanto questi limiti gli impediscono di attuare quelle discriminazioni cui ho poco fa accennato.

Sulla stampa e sui giornali interessati ci si domanda però se tali discriminazioni vengano effettivamente attuate o se le evasioni alle norme di legge denunciate, soprattutto dalla C. G. I. L. e dai partiti di sinistra, siano immaginarie o comunque soltanto sporadiche. Questo è il quesito che — per la verità, non in forma interrogativa — ci pone il padronato che si dice convinto che tali discriminazioni non sussistono.

Il materiale raccolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta è più che abbondante ed è a disposizione di tutti, anche degli imprenditori, che fino ad oggi, però, si sono ben guardati dal confutare con solidi argomenti le risultanze di quell'indagine.

A riprova di quanto ho detto citerò alcune significative testimonianze. Cominciamo dalla C. I. S. L. di Torino, che così si esprime: « Capita anche che ai lavoratori assunti con contratti a termine venga richiesta la firma di una dichiarazione che li impegna a non svolgere alcuna azione sindacale e politica. In alcune aziende vengono richieste tali dichiarazioni a lavoratori assunti con contratti a termine di tre o sei mesi che si trascinano già da anni ».

La camera confederale del lavoro di Venezia, a sua volta, denuncia quanto segue: « Ai lavoratori con contratto a termine viene imposto, pena il licenziamento alla scadenza, di non iscriversi all'organizzazione di fabbrica né di partecipare agli scioperi, né di unirsi agli altri lavoratori nella richiesta di aumenti salariali ». E la camera del lavoro di Firenze: « Vi sono ditte che non rinnovano il contratto a tutti coloro che partecipano agli scioperi ».

Sentite ora, onorevoli colleghi, cosa afferma il dirigente di una Unione industriali (come sapete, l'inchiesta purtroppo non fa nomi): « In effetti il datore di lavoro conta molto sugli effetti psicologici » (la spada di Damocle dei licenziamenti è definita con l'eufemismo « effetti psicologici ») « della durata del rapporto a tempo determinato e ciò al fine di ottenere maggiore rendimento. Appare ovvio » (vale un Perù quell'« ovvio »!) « a chiunque cosa pensa il lavoratore che sa che il contratto scade di qui a tre mesi... ». Ecco la confessione dei motivi che inducono il padronato al contratto a termine: per tenere il lavoratore in continua condizione di attesa. La dichiarazione termina con puntini di sospensione e non dice altro. Quanta fran-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

chezza e quanto cinismo! Basterebbe una dichiarazione come questa per mettere sotto accusa un'azienda.

Un altro dirigente di un'azienda milanese alla domanda: « Perché preferisce i lavoratori con contratto a termine? », con molta franchezza rispose: « Perché ai lavoratori con contratto a termine noi diamo per i primi sei mesi un cottimo del 60 per cento rispetto ai lavoratori normali, che prendono dall'85 al 100 per cento ».

Nella dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori si è in modo particolare insistito nell'attribuire all'adozione del contratto a termine lo scopo di tenere i lavoratori in condizione di soggezione. Afferma la Federazione nazionale dell'abbigliamento (C. G. I. L.): « L'assunzione a termine è soltanto un mezzo per esercitare una continua pressione sul lavoratore per imporgli le più esose condizioni di trattamento e di rendimento ». E la C. I. S. L., sempre per lo stesso settore: « Tale contratto è una forma di pressione sul lavoratore che, per non essere licenziato alla scadenza del termine, darà più rendimento ed accetterà anche evasioni contrattuali pur di non perdere il posto e non restare disoccupato ». La Federazione chimici, aderente all'U. I. L.: « Tenere l'operaio in condizione di inferiorità di fronte al padrone e porlo alla sua mercè ».

Potrei continuare ancora a lungo ma mi limiterò a ricordare due episodi significativi e particolari. Il primo è stato riferito, alcuni anni fa, da tutta la stampa italiana, compresa quella borghese: si tratta di quel padrone che rinnovava i contratti alle ragazze sue dipendenti solo se acconsentissero ai suoi sadici desideri ed ai suoi bassi voleri. Questo fu denunciato dalla C. G. I. L. anche in tribunale, ma credo che alla causa non si sia mai arrivati.

L'altro episodio è accaduto proprio a chi vi parla durante un interrogatorio in un grande stabilimento chimico in provincia di Roma, ed è già stato citato per il suo carattere scandaloso dall'onorevole Vittorino Colombo e poco fa dall'onorevole Rapelli. Si tratta di una donna sulla cinquantina, già da 6-7 anni alle dipendenze della ditta, ma con contratto rinnovabile di tre mesi in tre mesi. Prima che l'interrogatorio si iniziasse, questa donna recitò, è il caso di dirlo, una filastrocca imparata a memoria: « Qui siamo tutte contente. Il padrone ci tratta bene e ci vuole bene. Se non vi fosse il padrone, moriremmo tutte di fame. Egli è per noi come un padre. Il contratto a termine è solo una formalità.

A noi va bene e voi impicciatevi dei fatti vostri ». Non rispose ad alcuna delle domande poste dai commissari ed alla fine andandosene: « Siete venuti qui per far licenziare noi donne e far assumere degli uomini, ma non ci riuscirete ». Vedete, onorevoli colleghi, a quali trucchi ha fatto ricorso il padrone dell'azienda per mettere le donne contro la Commissione parlamentare di inchiesta!

Non a caso il vescovo di Segni è dovuto intervenire con una pastorale, per riprovare l'abuso dei contratti di lavoro a termine. Per informazione dei colleghi ed anche perché rimanga acquisito agli atti della Camera, voglio aggiungere un particolare significativo. Il proprietario di un complesso industriale, tempo fa, diede nella sua « reggia » di Napoli un ricevimento, riportato con titoli vistosi da tutta la grande stampa nazionale e internazionale sotto il titolo: « Il ricevimento che costa cento milioni ». Quando si ha metà del personale (e si tratta di tremila unità) con contratto a termine, ci si può anche permettere di offrire dei ricevimenti che costano cento milioni.

Ci si domanda: ma il fenomeno esiste nella gravità e nell'estensione che le sinistre ed i sindacalisti denunciano, ed è tale da provocare un provvedimento come quello che stiamo discutendo? Ci piace rispondere a questo interrogativo con alcuni dati forniti dalla Commissione d'inchiesta.

Su 41 aziende censite fu preliminarmente accertato che in un'azienda metallurgica con oltre 550 dipendenti e in un'azienda meccanica con circa 100 dipendenti, tutte le donne, cento su cento, con qualifica impiegatizia, erano state assunte con contratto a tempo determinato. In un'azienda estrattiva con oltre 500 dipendenti ed in due aziende meccaniche rispettivamente con 500 e 100 dipendenti, venivano applicati contratti a termine per tutte le nuove assunzioni. Delle residue 37 aziende, ecco i risultati quantitativi: lavoratori con contratto a termine impiegati in quel momento: il 70 per cento in un'azienda meccanica con oltre 500 dipendenti, il 50 per cento in due aziende, una chimica e l'altra meccanica, con oltre 500 dipendenti; dal 30 al 40 per cento in tre aziende, una per ogni settore (meccanico, chimico, metallurgico); dal 20 al 30 per cento in due aziende, una chimica e l'altra meccanica, con oltre 200 dipendenti; dal 10 al 20 per cento in cinque aziende, di cui due con oltre 500 dipendenti; infine il 10 per cento in cinque aziende, delle quali quattro con oltre 500 dipendenti. Siamo giunti così a 23 aziende su 42.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

E le altre? Delle altre fu impossibile conoscere dati precisi. Ci si dovette accontentare di pochi dati: in sette aziende (5 delle quali con oltre 500 dipendenti) di contrattisti a termine ne esistevano «alcuni», e in altre quattro ne esistevano «pochi»; infine in altre sette, l'aliquota non raggiungeva l'1 per cento. Negli ultimi tre casi limite la Commissione, per ragioni diverse, dovette limitarsi ad un'indagine superficiale: riuscimmo appena ad entrare nelle fabbriche ed a parlare con i dirigenti.

Comunque resta il fatto che su 42 aziende, con decine di migliaia di dipendenti, 40 avevano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a termine — ecco la realtà del fenomeno — per un totale di parecchie migliaia di unità. Ma non basta. Su 38 delle aziende sopra specificate, relativamente alla durata unitaria dei contratti a termine, si ebbero le seguenti risposte: durata mensile (cioè contratto rinnovabile mese per mese) 5 aziende; durata bimensile 6 aziende; durata trimestrale 16 aziende; oltre il trimestre undici aziende, in totale 38. Vi è ancora un dato, il più importante forse, per poter valutare giustamente gli abusi dei contratti a termine; esso riguarda la loro effettiva durata. Durata di un anno, 14 aziende, di cui 6 con numero di dipendenti superiore alle 500 unità; durata da 1 a 2 anni, 3 aziende, di cui una superiore alle 500 unità; oltre i due anni, 10 aziende, di cui 12 con oltre 500 dipendenti. Quindi, su 38 aziende censite, 12 avevano dipendenti che già da due anni erano stati assunti con contratti rinnovabili trimestralmente o bimestralmente; e si trattava, come avete sentito, di grandi aziende, in quanto occupavano oltre 500 lavoratori.

Infine, la Commissione volle anche definire in dati statistici le ragioni della preferenza per questa forma contrattuale, dividendo le cause obiettive da quelle soggettive. Per cause cosiddette obiettive: sostituzione di lavoratori assenti, lavori straordinari od occasionali, lavori stagionali: 28 aziende. Per cause soggettive ed elusive: provare il lavoratore, licenziare liberamente, discriminare politicamente e sindacalmente, eludere le disposizioni contrattuali collegate con l'anzianità del lavoratore, 23 aziende, di cui 8 con oltre 500 dipendenti, e 10 con circa 200 unità. Questa era, pressappoco, la situazione dei lavoratori con contratto a termine all'epoca delle indagini della Commissione d'inchiesta, né ho ragione di credere che essa sia migliorata. Anzi, se sono vere, come ritengo, le informazioni fornite attraverso i sindacati, il fenomeno si è aggravato nel

nord con le nuove assunzioni dei numerosi lavoratori emigrati dal sud. Il quadro non sarebbe completo se non aggiungessi che migliaia di lavoratori subiscono lo stesso trattamento anche nelle aziende a partecipazione statale, a cominciare dalla R. A. I.-TV., e, peggio ancora, in quelle dipendenti da pubbliche amministrazioni, come il Ministero della difesa. Mi auguro che le amministrazioni di queste aziende sentano il dovere di regolarizzare la posizione dei loro dipendenti prima dell'approvazione della legge da parte del Senato o della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa di essermi dilungato con cifre, ma credo necessario che l'opinione pubblica sappia e ancora di più i lavoratori sappiano la vera portata del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Questa legge è, a mio avviso, un altro grande merito della terza legislatura ed il Parlamento dovrebbe curarne la pubblicazione e la diffusione in migliaia di esemplari, sia per renderne più efficace l'applicazione sia per dimostrare ai nostri lavoratori meno fortunati quanto il Parlamento abbia a cuore i loro interessi.

Ho detto all'inizio che il provvedimento non è perfetto. Gli emendamenti presentati, se saranno accolti dalla Camera, come io credo, e dal ministro, come io spero, ne correggeranno in parte le lacune e le deficienze.

Ribadisco che le ragioni che hanno portato all'esclusione del settore agricolo non possono ritenersi tutte valide, e che tale discriminazione non giova alla pacificazione nelle campagne né alla produzione nazionale. Non è a caso, signor ministro, che *Mondo agricolo*, organo della Confagricoltura, abbia gioito ed esaltato l'opera delle due Commissioni riunite per avere escluso i lavoratori agricoli. Debbo però aggiungere, come sindacalista, che mi rendo conto delle modifiche e delle aggiunte apportate dalle Commissioni lavoro e giustizia al progetto governativo, e ne do loro onestamente atto.

Alludo alle modifiche apportate all'articolo 1, alinea a): con l'eliminazione del carattere della « saltuarietà », relativamente alle attività lavorative da considerare, si è meglio delimitata la sfera operativa dei contratti a termine. Sempre all'articolo 1, alinea c), l'aggiunta: « aventi carattere straordinario e occasionale » ha fornito all'applicazione della legge il criterio della straordinarietà e della occasionalità, restringendo il campo di applicazione dei contratti a termine, con il massimo di eliminazione del-

le possibili evasioni. Interessante mi è sembrata pure, all'alinea *d*) dello stesso articolo, l'aggiunta del requisito della « specializzazione » per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse da quelle normalmente impiegate. Praticamente, viene limitata ai casi di specializzazioni l'autorizzazione ad ingaggiare lavoro straordinario a termine. Infine, ritengo ugualmente utile la precisazione introdotta all'articolo 1 circa la formazione degli elenchi tassativi per indicare quali siano le attività da considerarsi stagionali, e quella introdotta all'articolo 2 per prevedere il caso di riassunzioni effettuate anche con intervallo di tempo, in modo da evitare ogni abuso.

Si tratterà ora di far sì che l'ispettorato del lavoro faccia applicare il provvedimento. I lavoratori italiani debbono molto a questo servizio ed ai suoi funzionari, che con mezzi limitati esplicano un'attività altamente meritoria e degna di elogio. È necessario, però, mettere l'ispettorato del lavoro in condizione di dedicarsi a quest'altro gravoso compito che noi gli affidiamo. Bisogna potenziarlo, e nessuna spesa sarà così bene impiegata se si tengono presenti le delicate funzioni che l'ispettorato svolge e le difficoltà dell'ambiente in cui deve operare. Sappiamo che l'ispettorato del lavoro non riesce, con tutta la buona volontà di alcuni suoi funzionari e con il sacrificio personale di molti di essi, ad esplicare le sue attuali funzioni. Come potrà svolgere quelle che noi gli affidiamo senza un rafforzamento anche dal punto di vista quantitativo?

Onorevoli colleghi, non soltanto nel settore padronale, ma anche fra di noi vi è qualcuno non del tutto soddisfatto del ricorso alle leggi da parte dei sindacati. Ciò diminuirebbe la possibilità dei sindacati di contrattare e, in una certa misura, la loro influenza sui lavoratori. Non esito a dire che questa posizione è errata. L'azione sindacale si svolge in ogni campo dove è possibile migliorare le condizioni dei lavoratori, ed ogni legge tesa a questo scopo rende più libero l'esercizio dell'attività sindacale.

I problemi di libertà non riguardano soltanto una categoria sociale, sia pure molto numerosa, come è la classe lavoratrice. Margini di libertà conquistati su ogni terreno, tanto meglio se questo è vasto, si ripercuotono inevitabilmente su tutti i cittadini, e perciò sulla vita stessa del paese. Il Parlamento ha il dovere di tenerne conto e di provvedere. Proposte del genere di quelle affiorate nella Commissione d'inchiesta, quando siano

tradotte in leggi ed abbiano perciò creato una nuova legislazione sociale, offrono al lavoratore maggiore forza per trattare di fronte al padrone ed accrescono le garanzie della sua stabilità.

Tutti coloro che hanno studiato il problema anche da un punto strettamente giuridico riconoscono che il diritto illimitato del padrone di far cessare il rapporto di lavoro con un atto unilaterale della sua volontà, come avviene per i contratti a termine, ha fatto il suo tempo, e lo ha fatto anche in rapporto all'articolo 4 della Costituzione che garantisce il diritto al lavoro.

Né potrebbe essere altrimenti, perché, se è vero che le due situazioni, quella del datore di lavoro e quella del lavoratore, sembrano trovarsi sullo stesso piano, nei fatti le cose stanno altrimenti. Mentre il lavoratore nel rapporto di lavoro impegna a fondo la sua persona, il datore di lavoro non trae dall'attività di questi che una piccola parte del suo profitto, tanto più limitato quanto più grande è l'impresa: mentre per l'azienda la perdita di un lavoratore costituisce di regola un fatto di ordinaria amministrazione, per il lavoratore la perdita del posto, in un paese con permanente disoccupazione, può significare la drammatica degradazione alla condizione del disoccupato, l'improvviso e repentino declassamento sociale, la miseria e la fame per sé e per la propria famiglia. E non è solo questo. Dagli interrogatori apparve molto chiaro che in Italia, nelle aziende private particolarmente, nonostante l'azione sindacale e l'esistenza di alcune leggi protettive, si è insinuato nell'animo dei lavoratori, e ha fatto presa, un microbo speciale, pericoloso e micidiale: la paura del licenziamento, che domina dappertutto ed alla quale bisogna risalire se vogliamo spiegarci alcune debolezze contrattuali ed una certa inerzia degli stessi lavoratori di fronte a patenti violazioni della legalità sui posti di lavoro.

Tutto questo non è nuovo, naturalmente. Sempre la politica del padronato ha avuto di mira, in forme e modi diversi, la limitazione dei diritti del lavoratore per poterne meglio sfruttare le capacità produttive. Ma c'è di nuovo, da alcuni anni, il continuo rafforzamento del padronato attraverso l'accentuata concentrazione capitalistica, lo sviluppo dei monopoli, ed anche una maggiore intesa tra le grandi associazioni dei datori di lavoro. C'è ancora di nuovo un altro elemento di forza che il processo industriale ha creato e crea di continuo: l'introduzione di nuovi sistemi di lavorazione che, obiettivamente, rendono più forte il padrone e più

debole il suo dipendente. Noi non siamo contrari all'introduzione di nuove macchine, sia chiaro: siamo contrari, però, a che le nuove macchine, anche se portino ad un miglioramento economico del lavoratore, distruggano la sua personalità ed avviltino la sua vita di uomo e di cittadino.

Queste sono le ragioni per le quali non solo approviamo con piena coscienza ogni legge tesa all'emancipazione del lavoratore ed alla sua elevazione morale e sociale, ma ci rendiamo parte attiva nel proporre e sollecitare altre.

Queste sono le ragioni che ci inducono ad approvare questo disegno di legge che, seppure non perfetto, è tuttavia un innegabile passo in avanti verso quegli obiettivi per la cui realizzazione noi socialisti ci battiamo da settant'anni. (*Applausi a sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andreucci, Ne ha facoltà.

ANDREUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci si può non rallegrare di essere pervenuti ad una così importante modificazione dell'istituto del contratto di lavoro a tempo determinato previsto dal codice civile vigente all'articolo 2097.

Non ci si può non rallegrare del buon lavoro del comitato ristretto, che ha elaborato il testo sottoposto alla Camera, superando non lievi difficoltà per concretare un documento di vera giustizia. E ci si deve rallegrare pure della assai interessante relazione dei colleghi Zanibelli e Breganze, che accompagna il testo elaborato dal comitato e dalle Commissioni riunite, relazione in cui vengono esposti i limiti della riforma, e prospettata la speranza che tali limiti siano superati dallo stesso sviluppo economico che inciderà certamente, come per altro già incide, nel rendere sempre più eccezionali i contratti di lavoro a tempo determinato, ma soprattutto spingerà ad accettare sempre più il criterio di un uguale trattamento da corrispondersi al lavoratore assunto a tempo determinato ed a quello assunto a tempo indeterminato.

Certo è, tuttavia, che il contratto di lavoro con apposizione di termini non è destinato a scomparire, perché richiesto per speciali lavorazioni soprattutto nel ciclo industriale dipendente dalla produzione agricola, e la sua regolamentazione, cui la Camera si accinge a provvedere, non sarà di breve durata. Il disfavore verso il contratto di lavoro a termine è certo frutto della evoluzione dei tempi. E se pensiamo che, sia pure

con altra e polemica concezione dei rapporti sociali, l'articolo 1780 del codice napoleonico, trasferito nell'articolo 1628 del codice civile abrogato, affermava il principio che non era lecito fare un contratto di lavoro per tutta la vita al servizio personale altrui o delle altrui intraprese; se pensiamo che la norma è sancita con una dichiarazione che suona così: «Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi, ma esso non può vendersi né essere venduto, la sua persona non è proprietà alienabile», e consideriamo il codice attualmente in vigore, vediamo che di strada ne è stata compiuta. Il codice ora in vigore ha provveduto del resto, per quanto riguarda la libertà del lavoratore, col primo comma dell'articolo 2119, riconoscendo al lavoratore piena libertà di recesso anche dal contratto a termine, pur avvertendo la relazione che «ove si tratti di contratto a termine, si applicano le sanzioni della inadempienza contrattuale, secondo le norme comuni cui l'articolo non intende derogare».

Ma, come giustamente è stato osservato nella relazione, la legge e la giurisprudenza non vedono con molto favore il contratto di lavoro a tempo determinato, come quello che provoca l'assillo costante della ricerca del lavoro per il lavoratore e soprattutto ne ostacola la qualificazione più precisa anche tecnicamente, mantenendo la sua prestazione ad un livello più basso di resa e conseguentemente di retribuzione. Questo disfavore ebbe sanzione, se così si può dire, nell'articolo 2097 del codice civile, che prendeva le mosse da una esperienza già collaudata nell'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto 13 novembre 1924, n. 1825, sull'impiego privato. Ma di ciò è detto ampiamente nella relazione, e non pare a me opportuno farvi in questo mio intervento un più ampio riferimento.

Si ha veramente una sostanziale modificazione dell'articolo 2097 del codice civile con questo testo sottoposto alla nostra approvazione? Il problema fondamentale da risolvere nella emanazione di norme riguardanti i contratti di lavoro, ed in genere la materia del lavoro, è quello di raggiungere la chiarezza nelle norme stesse, chiarezza che non permetta interpretazione equivoca e sconsigli il ricorso al giudice per ottenere una decisione, consentendo, invece, una interpretazione unica, univoca ed immediata, direi piatta della legge.

Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso al giudice, pure garantendo di diritto l'egua-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

glianza fra le parti, di fatto risulti più oneroso per il lavoratore. In generale colui che deve chiedere quanto presume gli sia dovuto deve affrontare un sacrificio in denaro, in tempo, in pazienza e in attesa, talvolta per ottenere mezzi di sostentamento assolutamente necessari.

Modificazioni all'articolo 2097 del codice civile ve ne sono certamente, nel testo che esaminiamo: e forse non è del tutto inutile riportare in questa sede l'eco delle discussioni svoltesi in seno al comitato ristretto, perché tali discussioni possono essere utilizzate come lavori preparatori per una migliore comprensione della legge ed una più facile accettazione della stessa.

Una prima modificazione della disciplina attuale è quella che consiste nell'articolare, con una esemplificazione abbastanza ampia, i casi nei quali è possibile apporre un termine alla durata del contratto di lavoro. Tale casistica è elencata alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 1 del testo delle Commissioni.

A qualcuno tale esemplificazione era apparsa troppo precisa, e per ciò stesso non adatta ad abbracciare tutte le ipotesi possibili di attività per le quali poteva fra il datore di lavoro e il lavoratore concludersi il contratto a termine.

Così la proposta di legge n. 135 risolveva la questione demandando all'ispettorato del lavoro, previo parere delle organizzazioni sindacali, la facoltà di includere o di escludere determinate attività lavorative dall'elenco dei contratti a termine stipulati costituito presso ogni ispettorato. Proposta teoricamente ottima, ma di difficile e laboriosa realizzazione. La soluzione decisa appare la più conforme alla correttezza dei rapporti contrattuali, e dà garanzie sufficienti.

Appare chiaramente dal testo che ogni interpretazione estensiva della casistica contenuta nell'articolo 1, quanto tale casistica sarà completata con il decreto del Presidente della Repubblica previsto all'ultimo capoverso, sarà impossibile, e sarà perciò più facilmente evitabile ogni abuso ed ogni vertenza conseguente.

Infatti, in sede di comitato ristretto è prevalso il criterio di determinare tassativamente le lavorazioni di speciale natura, derivante dal loro carattere stagionale, ai fini della possibilità di apporre un termine alla durata dei contratti di lavoro. Tale determinazione sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica, che conterrà un elenco suscettibile di essere modificato non da inter-

pretazione giurisprudenziale di fattispecie, ma da altro decreto del Presidente stesso.

Diversa soluzione poteva creare varie interpretazioni o possibili evasioni, l'un fatto e l'altro certamente nocivi alla chiarezza e certezza del diritto.

L'articolo 2097 del codice civile prevede che possa essere stipulato un contratto di lavoro con apposizione di termine per atto scritto, anche se questo non è giustificato dalla specialità del rapporto. Tuttavia, al secondo comma di detto articolo è detto che « l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato ». Di ciò, evidentemente, deve dar prova chi assume la elusione, e questi è sempre il lavoratore, che per dare tale prova dovrà pertanto ricorrere al giudice e fare, in sostanza, una causa sostenendone l'alea relativa. Allo stato attuale delle cose è possibile si verifichi che un contratto di lavoro sia concluso con l'apposizione di un termine in fattispecie diverse da quelle previste dall'articolo 1 del testo sottoposto al nostro esame, perché la prova che ciò è fatto per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato è una prova non facile. Nella relazione del ministro guardasigilli del tempo è detto, in relazione al requisito dell'atto scritto: « Sulla necessità di quest'ultimo requisito è viva, come è noto, la controversia, sostenendosi che, quando il termine non è richiesto dalla specialità del rapporto, è *in re ipsa* la volontà di elusione. Ma la norma non si oppone a considerare, in determinate circostanze, come presuntivo di detta volontà il solo fatto che il termine non è giustificato: una presunzione generale ed assoluta potrebbe invece condurre a ritenere in pratica la frode anche se questa possa escludersi senza dubbio di sorta, come quando dal contratto risulti un trattamento globalmente più favorevole di quello che sarebbe stato conseguito nel contratto senza termine ».

Quanto è affermato è certamente vero, ma solo teoricamente, perché in pratica rimane all'attore l'onere di fornire la prova che il contratto a termine si è fatto per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato, una finalità questa che, a mezzo di presunzioni o prove indirette, si può in taluni casi escludere ma difficilmente provare.

Una decisione della Corte di cassazione sancisce a tale proposito: « Non può dirsi fatta in frode alla legge sull'impiego privato

l'assunzione a tempo determinato di un prestatore d'opera, perché l'impresa assunttrice è a carattere continuativo». Decisione che contrasta con lo spirito cui s'intende uniformare il testo che noi discutiamo: secondo questo testo, infatti, è assolutamente impossibile contrarre un rapporto di lavoro a tempo determinato se non si verificano le situazioni previste dall'articolo 1, e perciò è superata e condannata l'ipotesi prevista dall'articolo 2097 del codice civile come sussistente al di fuori della specialità del rapporto.

Per la norma dell'articolo 1 del testo della Commissione, che recita: «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto», si supera ogni difficoltà, richiedendosi per la costituzione del rapporto di lavoro a termine il requisito della specialità o gli altri di cui alle lettere a), b), c), d), dello stesso articolo 1, ed insieme l'atto scritto. Quest'ultimo assume diversa funzione di quanto non abbia nell'articolo 2097 del codice civile, divenendo atto *ad substantiam* per il contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò, unitamente all'obbligo che incombe al datore di lavoro di dar copia dell'atto scritto al lavoratore, rende possibile la conoscenza certa, da parte di quest'ultimo, della durata del rapporto di lavoro che sta concludendo, e mette in remora ogni volontà pretesa o reale di evasione della legge.

Qui mi sia concesso chiedere un chiarimento che penso i relatori mi vorranno fornire nella replica, perché esso serva per l'interpretazione precisa della norma. Al terzo capoverso dell'articolo 1, è fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare al lavoratore copia dell'atto scritto. Poiché nella legge non è detto che cosa in effetti sia questo atto scritto, se un contratto, una dichiarazione unilaterale od' altro, parrebbe si dovesse ritenere che la mancata consegna dell'atto scritto debba parificarsi alla mancanza di esso, e pertanto avere gli stessi effetti previsti alla parte prima del capoverso. Diversamente, è facile pensare che sia possibile la redazione dell'atto scritto anche all'esaurimento del rapporto di lavoro a tempo determinato.

In attesa del chiarimento, mi sono permesso di presentare un emendamento al testo, emendamento che così suona: «L'apposizione del termine è priva di effetto se copia dell'atto non viene consegnata dal datore di lavoro al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro».

All'articolo 2 del testo al nostro esame è superata l'ipotesi prevista dal secondo capoverso dell'articolo 2097 del codice civile, che regola il caso in cui la prestazione di lavoro continui oltre il termine fissato. L'articolo 2097 rendeva possibile la costituzione di un rapporto a tempo determinato per il quale fosse prevista la rinnovazione per eguale lasso di tempo al momento stesso della stipulazione del contratto. Nella nuova regolamentazione ciò è impossibile, e la cosa è logica. Ma è anche previsto che, al protrarsi del rapporto oltre il termine fissato o prorogato, il rapporto sia considerato fin dall'origine come rapporto costituito a tempo indeterminato, ponendo così nel nulla un contratto che pure aveva all'origine i requisiti per poter essere costituito a termine.

Questa norma introduce un principio nuovo, direi aberrante, in tema contrattuale, che non ha precedenti nelle disposizioni sulle obbligazioni in generale o, mi pare, in norme riguardanti contratti in particolare. La norma non appare inoltre del tutto logica, e pare peccare di eccessivo rigorismo, se si pon mente che si possono in realtà unificare, *in itinere* del contratto a tempo determinato, condizioni tali da richiedere una prestazione del lavoratore a tempo indeterminato, o per un tempo superiore al periodo previsto o prorogato. Si noti che la trasformazione del contratto avviene indifferentemente, per l'articolo 2, sia nel caso in cui la necessità di rinnovo oltre il termine del contratto prorogato non sia stata o non abbia potuto essere prevista, sia nel caso in cui la prosecuzione del rapporto avvenga con la riassunzione del lavoratore entro un periodo di tempo di 15 o 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, e quando maliziosamente si facciano assunzioni successive a termine per eludere le disposizioni della legge. Forse è un po' più di quanto sia necessario ed utile per la tutela del lavoratore, e per gli stessi scopi che, sul piano sociale, si intendono raggiungere favorendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sarebbe pertanto opportuno emendare il testo, facendo decorrere il contratto a tempo indeterminato, nella fattispecie esposta, dalla scadenza della proroga del contratto a tempo determinato, evitando così che si determini una reazione da parte dei datori di lavoro i quali, senza malizia alcuna ed in piena legittimità, contrassero e prorogarono il contratto di lavoro a ter-

mine con il consenso del lavoratore. Penso pertanto che su questo articolo debba essere approvato un emendamento che sostituisca, alla fine del penultimo comma dell'articolo 2, la frase: « Il contratto si considera a tempo indeterminato fino dalla data della prima assunzione », con la seguente: « Il contratto si considera a tempo indeterminato fino dalla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ».

L'articolo 3 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale proroga del termine stesso.

Proceduralmente si tratta di una inversione dell'onere della prova, che tuttavia ha una ragion d'essere evidente: se s'intende favorire, come si intende in linea generale favorire, la costituzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è giusto porre, al momento della costituzione del rapporto, regole ben chiare, è giusto mettere in guardia il datore di lavoro, avvertendolo che dovrà provare le ragioni per le quali ha proposto e stipulato il contratto di lavoro a termine. Si darà così a questi una garanzia contro le pretese ingiustificate del lavoratore, e si fisserà una remora ad inutili litigiosità nel mondo degli operatori economici.

All'articolo 5, relativo al regolamento delle retribuzioni dovute al lavoratore a tempo determinato, è prevista, nell'ultimo capoverso, la corresponsione di un premio di fine lavoro. È detto nella relazione, sia pure tra parentesi, che tale premio equivale ad una indennità di anzianità. Questo appare confermato dal testo che è sottoposto alla nostra approvazione, là dove esso precisa che il premio di fine lavoro è proporzionato alla durata del contratto stesso e pari alla indennità di anzianità. Avrei preferito che il testo, tanto circospetto ed involuto, fosse, con migliore e più aperta dizione, modificato con l'accoglimento dell'emendamento da me presentato in sede di comitato ristretto, nel quale emendamento si diceva che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e l'indennità di anzianità in proporzione al periodo lavorativo prestato. Ciò soprattutto per rendere non equivoco l'obbligo della corresponsione di tale premio, assimilato o sostitutivo dell'indennità di anzianità la quale, in caso di morte del prestatore d'opera vincolato da contratto di lavoro a tempo indeterminato,

viene corrisposta agli eredi in forza dell'articolo 2122 del codice civile.

All'articolo 7 è prevista una penalità a carico del datore di lavoro nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 1, terzo comma. Tale norma a me non pare necessaria, perché l'inosservanza del terzo comma dell'articolo 1 (mancanza di atto scritto) trasforma automaticamente il contratto in contratto a tempo indeterminato; conseguentemente si commina qui una penalità per un fatto che si potrebbe dire non si è commesso, perché non si è messo in atto un contratto a tempo determinato, ma, in sostanza, un contratto a tempo indeterminato. Non si vede quindi la ragione di una sanzione penale, che non è nemmeno giustificata da ragioni di tutela del lavoratore il quale da tale omissione, se di omissione si può parlare, ricava un utile, e comunque contrae un rapporto a tempo indeterminato, considerato a lui più favorevole.

Non si vede quale effetto intimidatorio possa avere in tal caso una norma penale se non quello, a mio avviso inutile, dell'aggiunta di un processo penale ad un'eventuale azione civile, nella quale il datore di lavoro sarà soccombente solo perché non potrà in definitiva sostenere di avere stipulato un contratto a termine ma, in base alla legge, dovrà ammettere di aver posto in essere un contratto a tempo indeterminato, e ciò perché il diverso contratto che egli voleva fare mancava di un requisito essenziale.

Se non ho mal compreso, con questa norma si intende colpire chi, avendo voluto fare un contratto a tempo determinato, non ha fatto risultare da atto scritto l'apposizione del termine, o non abbia consegnato copia dell'atto al lavoratore; per questo ho fatto riferimento all'emendamento da me proposto circa il valore da darsi non solo all'esistenza dell'atto scritto, ma alla consegna di quest'atto al lavoratore.

Nell'un caso e nell'altro, poiché l'apposizione del termine è priva di effetto, si è contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dato che la mancanza di forma muta la sostanza dell'atto. Se così non fosse, almeno nell'ipotesi di mancata consegna di copia dell'atto scritto, non pare sia ragionevole comminare una pena per un fatto che di per sé non modifica il rapporto contrattuale, né danneggia il lavoratore contraente. Pertanto pare a me opportuno proporre che il testo dell'articolo 7 sia emendato, con la soppressione delle parole « dall'articolo 1, terzo comma ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

Con l'articolo 9 del testo sottoposto al nostro esame viene abrogato l'articolo 2097 del codice civile, e con ciò nella già abbondante quantità di leggi speciali entrerà anche questa legge, lasciando nel sistema del codice civile un vuoto cui invano faranno riferimento, ad esempio, l'articolo 2119, l'articolo 2122 e gli altri da questo richiamati.

Si afferma nella relazione che ciò è in adesione al testo governativo. A me pare soprattutto conforme ad una mancanza di ordine della legislazione, rilevata ripetutamente anche in sede di dibattito sul bilancio della giustizia; mancanza di ordine che certamente non ci onora, ma che certamente ci distingue.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Comandini. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò cose già dette, e ottimamente, nel corso della discussione; non sottolineerò, cioè, la necessità ormai non dilazionabile di adottare, in materia di contratti di lavoro a termine, una disciplina meno lacunosa e imperfetta di quella vigente, che si compendia nell'articolo 2097 del codice civile. E nemmeno ripeterò la esatta, acuta individuazione che è stata fatta da parte di alcuni oratori che mi hanno preceduto, dei motivi che a questa evidente necessità hanno condotto, vale a dire le deprecabili elusioni, da parte di non scrupolosi datori di lavoro, del trattamento e delle provvidenze dovute a favore dei prestatori d'opera, attraverso l'espedito di stipulare contratti a termine senza che obiettive esigenze ne giustificassero l'applicazione: con risultati che non esito a chiamare mortificanti e che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori ha constatato, descritto e aspramente condannato.

Mortificanti, anzitutto, nel senso che il principio della continuità della prestazione di lavoro è stato gravemente ed impunemente leso; quel principio di continuità che, come i relatori hanno osservato, è insito nella stessa natura giuridica del contratto di lavoro, e dal quale ovviamente dipende una più efficace e piena tutela dei lavoratori. Ma anche in un altro senso mortificanti, in un senso che giova sottolineare perché possano tranquillizzarsi certe coscienze inquiete, che sono timorose quando si tratta di adottare provvidenze favorevoli alle classi lavoratrici, perché, a questo estremamente sensibili, e a questo soltanto, si preoccupano di non introdurre discipline per avventura considerate « restrittive e vessatorie » (così

spesso da certe parti si qualificano) per la « libertà dell'iniziativa privata ».

Risultati, dunque, mortificanti anche perché le sordide speculazioni tendenti ad eludere le provvidenze dovute ai prestatori d'opera premiano, turbando indirettamente ma sensibilmente il mercato mediante artificiose ed illegittime contrazioni dei costi, i peggiori imprenditori, e danneggiano quelli che adempiono i loro obblighi legali e contrattuali. Fatto, questo, tutt'altro che marginale, e diffuso assai più che non possa credere l'uomo della strada, figura o paradigma ipotetico che noi invochiamo quando vogliamo dire di chi non sa quel che avviene dietro le quinte. Ma quando dietro le quinte la Commissione parlamentare ficca lo sguardo a fondo, vengono fuori i fatti che il collega Lizzadri ha denunciato, sulla scorta delle obiettive constatazioni della Commissione di inchiesta.

Questa sordida speculazione è stata finora possibile perché l'imperfetta formulazione dell'articolo 2097 del codice civile la permette. L'articolo 2097, voi lo sapete, vede già con disfavore i contratti di lavoro a termine e vorrebbe reprimerne l'abuso; perché fin da allora, dal 1942, ed ancora prima, quando le prime restrizioni furono adottate dalle leggi organiche sui contratti di impiego privato nel 1924, il fenomeno abnorme era chiaramente avvertito. Col passar degli anni, è rimasto abnorme ed è diventato enorme.

La relazione dei colleghi Breganze e Zanibelli, lucida e pregevole, per la quale ogni elogio è adeguato, commenta il testo in certo senso unificato che è stato approvato dalle Commissioni riunite della giustizia e del lavoro.

Dopo una serie di riunioni nelle quali i commissari hanno soppesato con la bilancia dell'orecchio, punto per punto, le varie norme, sia in sede di comitato ristretto, sia in sede di Commissioni riunite, il testo di oggi appare ed è, in certo senso, un testo compromissorio perché rappresenta un punto d'incontro tra vedute diverse.

Esso però è tale che ci permette — salvi gli emendamenti che possono migliorarlo — di raccomandarne senz'altro e con animo aperto la sollecita approvazione. È il voto dei relatori, ed io unisco il mio al loro, pure convinto, appunto, che ulteriori emendamenti possano dare maggiore efficacia alla nuova legge. Per esempio, su quel tema (che l'onorevole Lizzadri ha toccato) dell'esclusione dei lavoratori agricoli, per il quale vi sono state — ed è stato necessario vincerle — parec-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

chie perplessità per quel che riguarda l'opportunità di escluderli.

La relazione esprime con molta chiarezza il progressivo affermarsi della diffidenza legislativa verso i contratti di lavoro a termine, fino al radicale capovolgimento dell'avversità che al tempo della rivoluzione francese incontravano i rapporti a tempo indeterminato. Sciolti dai legami delle gilde e delle corporazioni dell'antico regime, i rivoluzionari francesi erano infatti ostili ai contratti senza termine prefisso.

Ma questa è storia antica. Torniamo a quella recente. L'articolo 2097 segna certo un progresso rispetto allo stato precedente della legislazione, che, del resto, la giurisprudenza aveva assai avaramente interpretato. Il che è tutt'altro che raro. Quando si tratta di introdurre o di assestare nuovi istituti nel diritto vigente, vi è sempre una certa « viscosità » nelle concezioni e soprattutto nelle mentalità di chi tende piuttosto a rispettare le posizioni esistenti e le tradizioni conservatrici. Questa « viscosità » esiste — non dico nella misura in cui i colleghi sindacalisti ne fanno carico, scherzosamente ma non troppo, alla Commissione per la giustizia — ma in misura notevole, e qualche volta eccessiva, anche fra i giuristi e i giudici.

Ma le deficienze dell'articolo 2097 consentivano troppe scappatoie e, consentitemi il termine, troppi « svicolamenti ». Occorreva stringere le maglie, eccessivamente larghe e cedevoli. È quello che abbiamo cercato di fare, dapprima nei lavori del comitato ristretto, poi in quelli delle Commissioni riunite: durante i quali si sono naturalmente manifestati dei dispareri su singoli punti. Ma — e proprio questo è necessario sottolineare alla Camera — sui punti principali, sulle linee informatrici della legge, vi è stata, praticamente, unanime accettazione. Né poteva essere diversamente.

Non si tratta, infatti, di inserire nel codice civile dei principi giuridici nuovi: si tratta di dare una più salda, una più efficace attuazione a quelli già accolti.

Come? In sede di discussione generale non è il caso di entrare nei particolari, esaminando punto per punto il testo che si propone alla Camera. Mi siano però consentite dalla cortesia dei colleghi alcune osservazioni preminentemente di carattere giuridico, rapidissime e sommarie. La prima è questa.

L'articolo 2097 stabilisce, nel suo primo comma, che il contratto di lavoro a tempo determinato è la regola, quello a termine l'eccezione. Un'eccezione ammessa solo se il

termine o risulta dalla specialità del rapporto o — particella disgiuntiva — se il termine risulta da atto scritto.

È una condizione alternativa, dunque, quella delle due ipotesi che l'articolo 2097 configura. La prima (specialità del rapporto) è espressione talmente vaga, che si comprendono (anche se non tutte si giustificano) certe oscillazioni della giurisprudenza. La seconda ipotesi (atto scritto) — se fosse lecito *miscere sacra profanis* — direi che è più larga della misericordia divina, e che in pratica abbandona il lavoratore all'arbitrio pieno e illimitato del datore di lavoro. Bisogna, dunque, precisare.

Il testo di legge che è dinanzi a noi, per la prima ipotesi, precisa: la natura dell'attività lavorativa — perché il contratto a termine sia legittimo — deve derivare dal carattere stagionale della medesima. Oppure: l'assunzione della manodopera a tempo determinato deve avvenire « per eseguire un'opera o un lavoro a carattere straordinario ed occasionale, ben definiti e determinati nel tempo ». O « deve trattarsi di lavori a fasi successive con maestranze di diversa specializzazione, per le sole fasi complementari o integrative per le quali nell'azienda manchi continuità di impiego ». O infine — quarta ipotesi — deve trattarsi di sostituzione temporanea di lavoratori assenti, nominativamente indicati, che hanno diritto alla conservazione del posto.

Forse questa formulazione quadripartita non eliminerà in senso assoluto ogni incertezza interpretativa. Non c'è niente di perfetto al mondo: tutto è perfezionabile. Però, se non erro, è il meglio che si potesse fare allo stato attuale delle cose, oggi. I relatori hanno detto giustamente che nessuna efficacia miracolistica, ovviamente, può attribuirsi alla formulazione dell'articolo 1. Ma le maglie della rete, che erano larghissime nell'articolo 2097, si sono ristrette al massimo; e non sarà del tutto agevole sgusciare attraverso queste maglie, anche perché è notevolmente ristretto il margine, dirò, della « discrezionalità interpretativa ». Ed anche perché, a rendere più perentorio il dovere dell'imprenditore e meno eludibile la norma, soccorre il disposto dell'articolo 3 che (si è detto) stabilisce l'inversione dell'onere della prova, sulle condizioni che giustificano l'apposizione del termine.

Vengo così al secondo dei rilievi che mi permetto di sottoporre alla Camera. L'articolo 3, come ho detto, stabilisce che le condizioni che giustificano l'apposizione del termine (ed anche quelle che giustificano l'even-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

tuale proroga temporanea del termine stesso, consentito solo una volta, quando « vi siano esigenze contingenti ed imprevedibili », per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, e sempre col consenso del lavoratore) devono essere dimostrate dal datore di lavoro, e non dal lavoratore.

Può considerarsi questa una deroga al principio generale che regola le azioni giudiziarie, secondo il quale l'obbligo di provare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale incombe a colui che tale domanda propone? A mio avviso, no. Ed anche per questo mi sembrano totalmente ingiustificate le preoccupazioni e gli scrupoli di coscienza che il collega Giuseppe Gonella ha espresso dai banchi dell'estrema destra.

Dico subito che se anche la norma dell'articolo 3 concretasse un'inversione di onere della prova, questo non dovrebbe sollevare dubbi o perplessità di sorta. Non sarebbe un'eresia giuridica, non sarebbe un gratuito capovolgimento del sistema probatorio, anche perché nel nostro sistema non è una mosca bianca, non è un fatto isolato la cosiddetta inversione dell'onere della prova (quella cioè che solleva chi agisce in giudizio, per certi aspetti e dentro certi limiti, dall'onere di provare determinate circostanze, e ne fa invece carico al convenuto citato in giudizio). Essa è adottata nel nostro sistema in molte e gravi materie. Basterà, senza annoiare la Camera con un elenco che sarebbe discretamente lungo, citarne una sola: quella dell'articolo 2054 del codice civile, a norma del quale il conducente dell'autoveicolo deve dimostrare — lui e non il danneggiato — di essere esente da colpa.

Ma, a parte ciò, mi sembra proprio di poter escludere che nel caso del contratto a termine si tratti di una vera inversione dell'onere. Quando sarà convenuto in giudizio per la corresponsione di indennità, o per altra domanda connessa con il contratto di lavoro a tempo indeterminato, sarà il datore di lavoro a proporre l'eccezione del contratto a termine che paralizza la domanda. E poiché il contratto a termine è valido solo se sia dimostrata l'esistenza di una delle condizioni obiettive dell'articolo 1, la prova dell'eccezione compete al convenuto, e non all'attore, proprio per una regola generale, che è quella dell'articolo 2697.

D'altronde, è chiaro che far carico della prova al lavoratore licenziato significherebbe metterlo in condizione di quasi impossibilità di raccogliere gli elementi necessari per negare la specialità del rapporto o per dimostrare la fissazione del termine contrat-

tuale *in fraudem legis*. Giustificatissima, perciò, ed essenziale è la norma dell'articolo 3.

Una terza e rapidissima osservazione che mi consentirete di fare è questa. L'aver stabilito, a differenza dell'articolo 2097, che le due condizioni sostanziali (le quattro ipotesi dell'articolo 1) e formali (atto scritto, richiesto *ad substantiam*) devono porsi non in via alternativa, ma congiuntamente, eliminerà il più grosso strappo nella rete dell'articolo 2097; uno strappo allargato anch'esso dalla giurisprudenza che, negando la necessità di un atto scritto *ad hoc* ed ammettendo la validità di qualsiasi documento dal quale anche indirettamente la prefissione del termine si potesse dedurre, e di qualsiasi elemento di fatto (*facta concludentia*) dal quale si potesse dedurre l'accettazione del lavoratore, ha reso finora anche più facile l'elusione della norma di divieto.

Di altre considerazioni, timoroso di occupare troppo immoderatamente il vostro tempo, vi faccio grazia: per esempio, farò un cenno appena dell'ammenda prevista dall'articolo 7 a carico del datore di lavoro che trasgredisce agli articoli 1 e 5. Devo dire che in genere non sono molto favorevole alla introduzione di queste norme penali, che moltiplicano le ipotesi di reati contravvenzionali, e che sono diventate una selva selvaggia nella quale è difficile orientarsi. In linea di massima, sarei favorevole piuttosto ad una riforma che ne modifichi la natura e che, pur conservandole, tolga ad esse quel carattere specificamente penale (che, oltretutto, appesantisce enormemente il lavoro degli uffici giudiziari), per farne qualcosa di simile — lo dissi altra volta alla Camera — alla *Busse* tedesca; ad una forma di multa che abbia carattere civile pur esercitando ugualmente la sua coercizione su chi deve pagarla, per indurlo ad osservare la norma, senza complicare eccessivamente le cose.

Ma quando (per la seconda volta devo rivolgermi all'onorevole Giuseppe Gonella, ora assente) sento parlare di « scandalo », perché avremmo fatto una specie di insalata russa tra il diritto privato e il diritto pubblico, e l'avremmo fatto in termini assolutamente arbitrari, mi sia consentito affermare che la norma dell'articolo 7 reprime un fatto sociale illecito, la cui gravità ed estensione è stata troppo crudamente messa in luce dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori perché si possa fare a meno di aggiungere anche in questo caso una pena pecuniaria, dal momento che tante se ne sono introdotte nelle varie leggi speciali per fatti assai meno gravi.

Consentitemi, ripeto, omettendo qualunque altra considerazione, di concludere con un ultimo rilievo. Si è dubitato che sia compatibile con la figura del contratto di lavoro con prefissione di termine il disposto dell'articolo 5, ultimo comma, che prevede la corresponsione al lavoratore, alla scadenza contrattuale, di « un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto, e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi ». Giustamente la relazione osserva che tale disposizione « tende a creare una parità di costo del contratto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato ».

Sembra a me che, oltre questa ragione pratica, di perequazione o di equilibrio tra i due contratti, un'altra ve ne sia, ugualmente valida: una ragione di fondo che corrobora l'adozione di una simile norma. Ed è questa: l'indennità di anzianità ha subito, nella progressiva formazione e disciplina del diritto del lavoro, una graduale ma radicale trasformazione, il cui sviluppo è ancora in atto.

All'inizio, quando ancora si chiamava « indennità di licenziamento », era prevista solo a favore dei lavoratori licenziati, come misura riparatrice del rischio, che senza loro colpa essi correvano, di restare per un certo periodo disoccupati prima di trovare un nuovo posto di lavoro. Come tale è rimasta nel codice del 1942, all'articolo 2120.

Ma in realtà, attraverso la stipulazione e la validità *erga omnes* dei contratti collettivi di lavoro, la prassi ha riconosciuto da molto tempo, e sempre più intensamente, così da raggiungere una vera e propria generalità di trattamento, che in tutto o in parte (perché alcuni contratti collettivi prevedono, nel caso di dimissioni, la corresponsione non dell'intera indennità, ma della metà di essa) l'indennità di anzianità sia dovuta anche ai lavoratori dimissionari. Non più, dunque, come contropartita di un possibile periodo di disoccupazione in seguito al licenziamento, ma come contropartita, o riconoscimento, o compenso (tutte parole che si possono usare indifferentemente nella loro incidenza pratica) della forza-lavoro immessa dal lavoratore, per un più o meno lungo periodo, nell'azienda.

Se così è, se il licenziamento non è più il presupposto necessario per la corresponsione dell'indennità di anzianità, perché mai a fine contratto, quando il contratto ha un termine, il datore di lavoro non dovrebbe corrispondere quell'indennizzo — poco importa il nome — del quale durante il rapporto contrattuale il lavoratore a termine ha posto in essere il fatto che lo giustifica, cioè il suo

diurno contributo lavorativo all'azienda, non meno del lavoratore a tempo indeterminato? Ecco perché la disposizione dell'articolo 5, ultimo comma, è un riconoscimento dovuto; la giuridica formulazione, direi, di una prassi ormai generalizzata attraverso le discipline dei contratti collettivi, e un buon passo avanti nell'aggiornamento della disciplina giuridica inerente al contratto di lavoro.

Ringrazio i colleghi della cortese attenzione, e li invito anch'io ad approvare la legge che, ripeto, perfettibile al pari di tutte le cose umane come strumento di difesa dei lavoratori contro l'arbitrio e la frode, rappresenta tuttavia un progresso non indifferente nel senso di una tutela più efficace dei loro diritti. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Le repliche dei relatori e del ministro sono rinviate ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CAVERI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se non ritenga contraddittoria e insufficiente la motivazione con cui la commissione di censura, visionato il film *Tu ne tueras pas* di Claude Autant-Lara, pur rilevando che trattasi di opera di alto livello artistico, ha espresso parere contrario alla programmazione in pubblico nell'attuale edizione perché il film, esaltando in sostanza la figura dell'obiettore di coscienza, si concreterebbe in una forma indiretta di istigazione consistente nella esaltazione di fatti costituenti reato.

« L'interrogante chiede di conseguenza di conoscere se il ministro non ritenga che sulla commissione di censura abbiano operato pressioni ed influenze di carattere politico. (4374) « DE PASCALIS ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere il suo pensiero sulla situazione attuale dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e il continente e per sapere come e quando intenda affrontare i gravissimi problemi che nascono dall'aumento del movimento passeggeri (del 17,2 per cento rispetto al 1958 e del 14,6

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

per cento rispetto al 1959) e dalla progressiva intensificazione dei rapporti commerciali (aumento del 32,5 per cento rispetto al 1958 e del 24,3 per cento rispetto al 1959), problemi che si sono imposti anche di recente all'opinione pubblica regionale e nazionale con manifestazioni clamorose e dei quali appare ormai indifferibile la soluzione radicale.

(4375) « PINNA, PERTINI, AMADEI LEONETTO, FARALLI, LANDI, PAOLICCHI, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e delle partecipazioni statali, per conoscere:

se risulta loro quanto ha riportato la stampa inglese circa un accordo che sarebbe stato firmato segretamente a Roma fra l'Italia e l'U.R.S.S., secondo il quale l'Italia si assumerebbe, per la durata di cinque anni, il compito di vendere prodotti petroliferi russi nell'Europa occidentale e quindi nell'area del M.E.C.;

se risulta che tale notizia ha creato molta perplessità negli ambienti politici inglesi, i quali hanno chiesto al proprio governo se questa circostanza non sia tale da indurre il governo stesso a rivedere il proprio atteggiamento in merito alla domanda di adesione al M.E.C.;

se non ritengono che un accordo del genere sia in contrasto con la politica comune postulata dal trattato di Roma e fornisca agli inglesi argomenti per chiedere che i prodotti del Commonwealth non vengano sottomessi alle regole del Mercato comune, soluzione questa che sarebbe particolarmente pregiudizievole per l'agricoltura italiana.

(4376) « DE MARZIO ERNESTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo non ritenga di dover intervenire presso il governo francese, con la necessaria urgenza, per sollecitare la liberazione di Ben Bella e dei suoi compagni algerini che stanno morendo nelle carceri francesi per la libertà del loro paese.

(4377) « MENCHINELLI, BERTOLDI, ALBARIELLO, FRANCO PASQUALE, PINNA, MALAGUGINI, LIZZADRI, LUZZATTO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei

lavori pubblici, per conoscere quando e con quali provvedimenti concreti sarà provveduto alla grave situazione di pericolo degli alloggi I.N.A.-Casa a riscatto ed a locazione riguardanti il cantiere n. 2897 sito in Corato (Bari), al viale Vittorio Veneto n. 86. E dal 1953 che gli assegnatari dei predetti alloggi lamentano alle autorità dell'I.N.A.-Casa, dell'Istituto autonomo per le case popolari, del comune, della provincia, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da ultimo anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri (vedasi nota Gabinetto Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1961, n. 14599.2.3/18.4, indirizzata al signor Simone Manzi, viale Vittorio Veneto 86, Corato, i gravi inconvenienti riguardanti le condizioni statiche ed igieniche delle palazzine, invocando nelle forme democratiche e legali urgenti interventi da parte di chi di dovere.

« Sarebbe stata anche effettuata *in loco* e solo da ultimo in data 10 marzo 1961 una perizia da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari, relativa ai lavori necessari per eliminare ogni pericolo di staticità e tutti gli inconvenienti relativi alle infiltrazioni di acqua e alla copertura a terrazza dei fabbricati facenti parte del cantiere in oggetto. Di fatto i gravi lamentati inconvenienti permangono nonostante gli avvenuti accertamenti tecnici, mentre tutti gli inquilini giustamente insoddisfatti per le antigieniche condizioni di abitabilità e per la pericolosità della staticità delle palazzine non solo corrono seri rischi ma si vedono beffeggiati dai continui rinvii e dalla mancanza di interventi.

(20788) GUADALUPI, LENOCI, BOGONI, SCARONGELLA, DE LAURO MATERA ANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per assicurare un effettivo e garantito inserimento dei lavoratori "riqualificati" nei processi produttivi avviati e da avviare nell'area di sviluppo industriale di Taranto, impedendo che la società Fincantieri prosegua sulla strada del "ridimensionamento aziendale" dell'O.C.R.N., e che la direzione di questa azienda continui ad avviare ai corsi di qualificazione altre decine di operai, così fortemente disperdendo una maestranza qualificatissima, che ha sempre costituito nel processo produttivo aziendale una componente essenziale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

« Gli interroganti fanno presente che allo Stato l'I.R.I. e la Finsider, in relazione alle precisazioni date subito dopo il rilievo delle attività della liquidazione speciale dei Cantieri navali di Taranto (vedasi comunicato relativo della Fincantieri del 15 marzo 1960), proseguono nella smobilitazione di uffici e reparti e hanno avviato, ancora in questi ultimi giorni, a corsi di qualificazione altre unità operaie nel numero di 110.

« Gli interroganti, mentre chiedono che i Ministeri interessati si impegnino a ridiscutere a livello centrale e con iniziative coordinate con le delegazioni e le rappresentanze degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, tutte fortemente interessate ed impegnate alla difesa ed al potenziamento dell'azienda O.C.R.N., nel quadro di una politica di sviluppo economico equilibrato e di industrializzazione, tenuti presenti gli elementi di pericolo e di turbamento che l'attuale situazione comporta, rappresentano nuovamente alcuni punti fondamentali di individuazione e di orientamento per l'attuazione di una chiara politica di sviluppo economico:

1°) l'esigenza di un forte impulso produttivistico alla ripresa generale della cantieristica navale, al rammodernamento delle flotte facenti capo alla Finmare ed alla necessità di costruire nuove e moderne unità per la flotta gestita dalla "Sidemar", per il trasporto d'oltremare di minerali di ferro e di carbone;

2°) l'equa ripartizione nello scrupoloso rispetto della norma riguardante l'assegnazione del 40 per cento degli investimenti dell'I.R.I. alle aziende del Mezzogiorno, mercè la ripartizione ed assegnazione di commesse di nuove costruzioni e riparazioni navali da affidare all'O.C.R.N. di Taranto;

3°) la costituzione del distretto industriale ionico nel quale il 4° centro siderurgico, ormai in fase di avanzata costruzione, divenga effettivamente lo strumento propulsore di un ampio e diffuso processo di industrializzazione, evitandosi — nel contempo — l'ulteriore ridimensionamento dell'O.C.R.N., che contraddice fortemente ad una tale prospettiva di sviluppo.

« Da ultimo, disporre che, eventualmente perdurando la crisi cantieristica e determinandosi nuovi vuoti di lavoro, siano offerte ai dipendenti, operai ed impiegati dell'O.C.R.N., concrete ed immediate possibilità di occupazione nelle migliori condizioni di trattamento presso il Centro siderurgico, garantendo sicurezza di lavoro alle maestranze e, contemporaneamente, salvando un patrimonio

operaio di alta e sperimentata qualificazione tecnica, non facile a ricrearsi.

(20789) GUADALUPI, BOGONI, GIOLITTI, ANDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se e come sarà celebrata la memoria dell'insigne meridionalista Giustino Fortunato *senior*, strenuo assertore dei diritti della nobile gente lucana e illuminato primo ministro nel meridione ancora irredento. E da tener presente che il centenario della morte dell'insigne statista lucano ricorrerà il 22 agosto del 1962.

(20790)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno richiamare il sindaco del comune di Cologna Veneta (Verona) al dovere di fornire il parere più volte richiesto in merito all'intitolazione del liceo scientifico statale di Cologna Veneta, per il quale il collegio dei professori aveva, all'unanimità in data 1° dicembre 1960, proposto il nome di Antonio Maria Roveggio, cittadino colognese e vescovo missionario.

« La prefettura di Verona ha già dato, al riguardo, il suo benestare in data 7 giugno 1961, mentre il sindaco, benché ripetutamente sollecitato sia dal preside del citato liceo, sia da un consigliere comunale nelle sedute consiliari del 3 luglio e del 16 ottobre 1961, non ha ancora e inspiegabilmente dato evasione alla richiesta.

(20791)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se e come, il 5 dicembre 1961, sarà doverosamente rammentato alle forze armate il centenario della nascita del generale Diaz, duca della vittoria, esaltandone l'opera e l'eredità spirituale a coronamento delle celebrazioni dell'unità d'Italia.

(20792)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se e quali disposizioni saranno impartite ai provveditorati affinché il 5 dicembre 1961 sia doverosamente celebrato il centenario della nascita del generale Diaz, duca della vittoria.

« Con l'occasione, l'interrogante chiede di conoscere se non sia ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della gioventù studiosa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

sul determinante contributo offerto dai meridionali, e dal meridione tutto, all'unità d'Italia, che in quest'anno si esalta; e se non sia ritenuto opportuno dedicare proprio la giornata del prossimo 5 dicembre a rievocazione da tenere in tutte le scuole, in una con l'assegnazione di temi in classe, con simbolici premi ai migliori elaborati, sugli artefici meridionali dell'unità d'Italia.

(20793)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, in ordine alla sollecita presentazione alle Camere del disegno di legge relativo ai miglioramenti economici e di carriera in favore del personale amministrativo del Ministero stesso e dei provveditorati agli studi.

« Tale disegno di legge, infatti, più volte promesso, e recentemente anche in occasione dello sciopero del personale dei provveditorati, non è stato ancora, almeno secondo le notizie in possesso dell'interrogante, presentato all'approvazione del Consiglio dei ministri, nonostante le comprensibili, legittime aspettative di tutti gli interessati.

« Per queste ragioni, l'interrogante confida nella solerzia già dimostrata in altre occasioni dal ministro, affinché venga definitivamente risolta una grave situazione di disagio che incide in misura notevole sul buon andamento della scuola.

(20794)

« TANTALO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che: il piano di ricostruzione del comune di Francavilla a Mare (Chieti) prevedeva all'altezza del chilometro 360 della linea ferroviaria Pescara-Termini, la costruzione di un sottovia ferroviario per la cui attuazione l'amministrazione comunale aveva già stipulato una convenzione con le ferrovie dello Stato; i lavori iniziati venivano interrotti e repentinamente ripresi in altra zona senza alcuna delibera di variante al piano di ricostruzione; il Ministero dei lavori pubblici emanava un'ordinanza di sospensione dei lavori che, in effetti, veniva ignorata; l'assessore comunale Galasso Domenico veniva denunciato alla procura della Repubblica per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale, insieme con ogni eventuale concorrente o favoreggiatore, per aver iniziato la costruzione d'uno scalo ferroviario privato occupando la zona destinata, nel piano di ricostruzione, a strada pubblica e rendendo, così, definitivamente impossibile la costru-

zione del sottovia — se ritenga giustificabile la variazione di un piano di ricostruzione per motivi posti in essere volontariamente dopo l'approvazione del piano stesso e se non ritenga, invece, opportuno rigettare le proposte di variante, perché determinate da motivi non previsti dall'articolo 10 della legge 27 settembre 1951, n. 1402, ed anche in considerazione del maggiore onere finanziario.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per l'aperta violazione dell'ordinanza ministeriale che imponeva la sospensione dei lavori; quali provvedimenti intenda adottare, ai sensi dell'articolo 26 della legge urbanistica, per la palese violazione del piano di ricostruzione messa in atto con la costruzione dello scalo ferroviario sopra menzionato.

(20795)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se e quando la stazione ferroviaria di Palena — che è l'unica della intera rete ferroviaria italiana ad esserne priva — sarà fornita di illuminazione elettrica.

(20796)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se e quando sarà finalmente disposta la smobilitazione dell'E.A.M., ente ormai universalmente indicato come superfluo ed oneroso. Giova a questo proposito rilevare che:

a) l'unica effettiva attività che, formalmente, giustifica la sopravvivenza di questo inutile istituto è a carattere statistico: ma si tratta di mansioni del tutto sproporzionate, per la loro tenuità, agli oneri sostenuti per mantenere l'E.A.M. D'altra parte, tali mansioni possono essere egregiamente e pienamente devolute all'Ispettorato generale della motorizzazione civile;

b) il personale dell'E.A.M. si aggira, attualmente, sulle 800 unità, altamente qualificate e pur costrette a una umiliante improduttività, nonché prive di stato giuridico;

c) considerato il costante, grande sviluppo della motorizzazione, tale personale potrebbe essere ben più utilmente impiegato, tesaurizzando la sua comprovata competenza specifica, adibendolo a funzioni produttive, alle dirette dipendenze della direzione generale della motorizzazione civile;

d) così, da una parte, un prezioso patrimonio di tecnici non andrebbe sprecato, e, dall'altra, gli autotrasportatori italiani, già

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

affitti da innumerevoli oneri, sarebbero sgravati dalle tassazioni attualmente necessarie per mantenere in vita l'E.A.M.

(20797)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere come e quando sarà provveduto perché il comune di Squinzano (comune di gruppo C, con popolazione di oltre 15.000 abitanti, della provincia di Lecce), abbia un suo moderno, efficiente ed attrezzato ufficio postale. Tale istanza è fortemente sentita dalla intera popolazione, che più volte ha impegnato il proprio consiglio comunale a svolgere il più attivo interessamento presso i competenti organi ministeriali, onde affrontare e risolvere tale grave deficienza di un servizio pubblico così importante come quello posteografico.

(20798)

« BOGONI, GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere — anche in relazione all'ordine del giorno votato nell'assemblea generale straordinaria della Compagnia " N. e S. Briamo " da Brindisi, per discutere gli accordi di lavoro con la società Montecatini e la richiesta di quest'ultima avanzata agli organi ministeriali competenti al fine di conseguire " l'autonomia funzionale " — se non ritengano opportuno disporre:

a) il rigetto della richiesta avanzata dalla società Montecatini per l'autonomia funzionale del porto di Brindisi, istituto che non può considerarsi favorevole ad un rapporto ed a uno sviluppo economico equilibrato, ma di esclusivo interesse della società richiedente;

b) il coordinamento delle opportune iniziative tra i ministeri interessati, al fine di realizzare in breve tempo gli opportuni corsi di preparazione, di qualificazione e specializzazione tecnica, che consentano anche ai lavoratori portuali di Brindisi, attraverso una più alta tecnicizzazione e perfezionamento delle loro già provate qualità professionali e di mestiere, di poter effettuare ogni tipo di operazione di discarico e di carico nell'ambito portuale, comprese quelle definite di carattere pericoloso.

(20799) « GUADALUPI, BOGONI, SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza del fatto che la popolazione della

frazione Tendola del comune di Fosdinovo (Massa Carrara), a causa delle infiltrazioni di concimi chimici provocati dalla coltivazione del terreno soprastante la sorgente dell'acquedotto che alimenta la frazione stessa, va soggetta fin dal 1956 a frequenti casi di itterizia; e ciò malgrado i ripetuti reclami fatti all'amministrazione comunale.

(20800)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata dal quotidiano *Roma* dell'8 novembre 1961, a firma del noto tecnico Mario Ferraguti, sulle concrete possibilità offerte dalla scienza per proteggere il latte dalla incombente radioattività, mercè opportuni trattamenti già sperimentati con successo in Francia, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se e come sarà provveduto a difendere il prezioso alimento dalla contaminazione atomica, tenendo presente che:

a) a quanto denunciano gli esperti, il latte sarebbe uno degli alimenti più soggetti all'inquinamento radioattivo;

b) esso è, soprattutto per i bambini, alimento fondamentale e insurrogabile, il che postula la difesa, a qualunque costo, della sua purezza con le più ampie e categoriche garanzie circa la sua assoluta innocuità;

c) mentre ai consumatori più abbienti è data la facoltà di rifornirsi del più costoso latte in polvere o condensato, prodotto prima della caduta della pioggia radioattiva, i consumatori meno abbienti (qualunque sia il pericolo, immediato o remoto, rappresentato dal bianco alimento) non possono rinunciare all'acquisto del più economico latte fresco;

d) il Ministero dell'agricoltura ha, proprio in questi giorni, intensificato la campagna per l'incremento del consumo del latte: ma per tale lodevole campagna deve ritenersi propedeutico ogni accorgimento per assicurare la innocuità del latte soprattutto nei confronti dei bambini;

e) di fronte allo spaventoso pericolo che oggi minaccia la salute pubblica, e principalmente l'infanzia, non v'è ostacolo finanziario che non possa essere urgentemente rimosso.

(20801)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità, dell'interno e del tesoro, per conoscere se e quali urgenti, umani prov-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

vedimenti saranno adottati in accoglimento delle disperate istanze assistenziali degli sventurati lebbrosi di Gioia del Colle, attualmente in agitazione. Si tratta di venire incontro, con tenuissimo sacrificio finanziario, al drammatico appello di trentaquattro infelici, i quali chiedono soprattutto il ripristino del modesto sussidio a favore dei loro familiari, cui evidentemente quei sepolti vivi non possono essere di alcun aiuto. Anche a difesa del prestigio delle istituzioni, sarebbe forse opportuno venire incontro a tale legittima richiesta prima che essa venga postulata con altre spaventose sortite dei ricoverati nel lebbrosario, per non dare l'erronea sensazione di cedere soltanto sotto la spinta di nuove, allucinanti dimostrazioni di piazza.

(20802)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se a favore del teatro San Carlo saranno adottati gli urgenti, indilazionabili provvedimenti che la gravissima crisi in atto imperiosamente richiede.

« L'interrogante, con l'occasione, rileva che:

a) l'Ente autonomo del teatro San Carlo ha testé lanciato un angoscioso S.O.S. affinché il competente Ministero consenta, con adeguata sovvenzione, di poter inaugurare tempestivamente la stagione lirica (che dovrebbe iniziare il 2 dicembre 1961) e di poterla condurre serenamente a termine su un livello consono alle tradizioni di tale insigne teatro lirico;

b) alla data fissata per l'apertura della stagione lirica mancano ormai pochissimi giorni;

c) ogni ulteriore mora, oltre agli interessi dell'arte, coinvolge quelli di numerosi ed eletti lavoratori dello spettacolo;

d) mai il teatro lirico del meridione ha attraversato sì grave crisi finanziaria dall'ormai remoto 1937, allorché sorse il più importante tempio dell'arte lirica del meridione;

e) nonostante i reiterati appelli, e le assicurazioni ottenute, la questione delle sovvenzioni sembra essere ancora *sub iudice*, con immenso danno anche per il turismo.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

a) se, e perché, il teatro San Carlo, che ha tradizioni a livello artistico non inferiori a quello della Scala o dell'Opera di Roma, goda di sovvenzioni di gran lunga inferiori, pur essendo sommo e insostituibile centro e vivavio dell'arte lirica nel meridione;

b) se, e quando, con congruo aiuto governativo, sarà consentito al complesso del teatro San Carlo di effettuare alcune recite straordinarie, ripristinando una antica tradizione, anche nella Lucania.

(20803)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata dal quotidiano *Napoli-Notte* e dal settimanale *Lo Specchio* a proposito della imminente definitiva chiusura del glorioso Teatro delle Arti di Roma, che dovrebbe addirittura essere trasformato in *night-club*.

« La notizia ha suscitato il più vivo, e legittimo, allarme nel mondo della cultura, insieme alla fiduciosa speranza in un tempestivo intervento governativo, che valga a scongiurare un sì umiliante smantellamento di tale importantissimo centro della vita teatrale romana.

« È da tener presente che il Teatro delle Arti, fondato dal compianto Anton Giulio Bragaglia, era di proprietà della ex Confederazione professionisti ed artisti, ed appartiene, virtualmente, alla cultura italiana, cui sarebbe ben doloroso subire uno sfratto per far luogo a un altro focolare della « dolce vita » notturna.

(20804)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del turismo e spettacolo, di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se e quali misure saranno adottate ad evitare spiacevoli polemiche, con grave perplessità della opinione pubblica, determinate dalla attuale carenza del sistema censorio: e ciò indipendentemente da quanto potrà dettare la nuova legge che dovrà regolare tale delicatissima materia. In particolare, l'interrogante, pur senza entrare nel merito del recente veto alla proiezione del film *Non uccidere* nelle pubbliche sale, chiede di conoscere come sia eticamente plausibile che la censura intervenga a inibire le ulteriori programmazioni di un'opera cinematografica che è già stata proiettata, a pagamento, per il pubblico di una città italiana (nel caso specifico, per il pubblico del *festival* di Venezia). Da aggiungere che le visioni di Venezia non avevano carattere privato, ma erano aperte, senza altra limitazione che quella imposta dalla capienza dei locali, a tutti gli spettatori paganti: si pone pertanto il quesito se (e perché) ai gerenti del *festival* di Venezia sia lecito ciò che poi non sarà lecito agli altri gerenti cinematografici; se (e perché)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

il pubblico ambiente del *festival* possa assistere a spettacoli che successivamente vengono ritenuti inadatti per la pubblica proiezione nelle altre città. Da una parte, è evidente la disparità; ma dall'altra è evidente l'esigenza di norme valide *erga omnes*, poiché requisito fondamentale e incompressibile della legge è quello della generalità. L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non sia ritenuto opportuno, per il futuro, esaminare le opere cinematografiche, autorizzandone o meno la proiezione con procedura d'urgenza, prima e non dopo la loro presentazione al pubblico pagante dei *festivals*.

(20805)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, al fine di conoscere se corrisponda a verità che la Cassa del mezzogiorno ha concesso alla ditta Galasso Domenico, da Francavilla a Mare (Chieti), un finanziamento per la costruzione d'uno scalo ferroviario in una zona vincolata a diversa destinazione dal piano di ricostruzione e per conoscere se la ditta stessa abbia esibito, all'atto della presentazione della domanda, la necessaria licenza edilizia rilasciata dal comune.

(20806)

« ORLANDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno, per conoscere quali indagini urgenti siano state svolte per identificare i colpevoli dell'attentato contro il monumento ai partigiani nell'eroica città di Parma, stupenda opera d'arte dell'illustre scultore Marino Mazzacurati e simbolo glorioso della resistenza del popolo italiano; e per sapere se tali indagini siano state estese ai mandanti del vandalismo che conferma l'esigenza dello scioglimento del M.I.S.

(20807) « BERLINGUER, AVOLIO, PAOLUCCI, PINNA, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che il comune di Cremona sta realizzando un « piano » per la eliminazione delle ex « caserme », che attualmente ospitano i senza tetto, e per la successiva realizzazione di un quartiere riservato agli abitanti in causa; e per conoscere se non intendano, ciascuno per quanto di propria competenza, agevolare l'iniziativa per favorire il risanamento di una zona cen-

trale della città, che attualmente costituisce uno sconcio sia dal punto di vista architettonico sia da quello sociale.

(20808)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quando ritiene che il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) avrà la bontà di corrispondere al salariato Petti Salvatore le quote complementari per le persone a carico, spettantigli ai sensi di legge. La prefettura di Campobasso ha già invitato il predetto comune a pagare con diffida che, in mancanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti surrogatori del caso. Senonché il comune, pur essendo retto da ottimi elementi democristiani, non ha pagato e purtroppo i provvedimenti surrogatori non sono stati presi.

(20809)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritiene opportuno disporre un'inchiesta sulla procedura seguita dagli organi di controllo nella approvazione degli atti dell'amministrazione provinciale di Caserta, relativi ai lavori di ricostruzione della provinciale Falciano Selice-Carinola, per un tratto di metri 500 e con una spesa di lire 7.000.000 in considerazione che detta strada, rifatta nel mese di ottobre 1961, a distanza di poche settimane, ha perduto ogni aspetto di strada rotabile, e che, inoltre, non è stata effettuata la costruzione dei marciapiedi, benché il tratto di strada in questione attraversi l'abitato.

(20810)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno determinato il questore della provincia di Imperia a vietare la manifestazione indetta per domenica 29 ottobre 1961 dalla sezione di Sanremo della « Giovane Italia »; gli interroganti ritengono necessaria questa precisazione, in quanto analoghi provvedimenti, anche se non in via ufficiale — il che sarebbe preferibile perché imporrebbe una responsabile motivazione — sono stati dallo stesso questore assunti avverso manifestazioni ed iniziative di quella sezione della « Giovane Italia ».

(20811)

« SERVELLO, GONELLA GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente tra i cittadini e gli amministratori locali per la mancata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

istituzione del consorzio denominato « Comunità montana delle colline metallifere della Toscana » comprendente vari comuni montani delle province di Siena, Pisa e Grosseto; e per sapere se non intenda anche, in accoglimento del voto unanime espresso dagli enti interessati riunitisi a Pisa il 26 ottobre 1961, procedere immediatamente alla emissione del decreto di costituzione della « Comunità delle colline metallifere della Toscana ».

(20812) « TOGNONI, PUCCI ANSELMO, BARDINI, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno adottare congrua prescrizione in base alla quale sia fatto obbligo a tutti gli automezzi pesanti il possesso di un « fanalino verde posteriore », segnalante, a richiesta, la via libera per il sorpasso di altro automezzo, così come è obbligatoriamente in uso in Spagna.

(20813) « SCHIRATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che con decreto ministeriale 27 marzo 1959, approvante il piano generale delle strade da classificarsi statali, gradualmente, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, si comprendono fra le altre anche le seguenti tre strade: di Lignano (Udine-Pozzuolo-Muzzana-Crocera di Latisana-Lignano Bagni); di Grado (innesto strada statale n. 56 località Paparotti (Udine)-Palmanova-Cervignano-Aquileia-Grado); di Passo Rest (innesto strada statale n. 52 località Piuoso-Passo Rest-Meduno-Sequals) — se non intenda, data l'importanza internazionale assunta dalle strade di Lignano e di Grado durante la stagione balneare e l'importanza turistica e militare della strada di Passo Rest, di emettere senz'altro il provvedimento di inclusione nella rete delle strade statali delle strade di cui sopra, ai sensi ed ai fini della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

« In particolare, inoltre, chiede di conoscere se, per quanto riguarda la strada di Lignano, limitatamente almeno al tratto Crocera di Latisana-Lignano Bagni, di soli 18 chilometri, già teatro di numerosissimi mortali incidenti a causa della strettezza della carreggiata, per di più attraversata e percorsa da molti mezzi agricoli, non voglia disporre il susseguente immediato raddoppiamento.

(20814) « SCHIRATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendano adottare nei riguardi degli agricoltori che il 20 ottobre 1961, nei comuni di Nocera Terinese, Cleto e Amantea, hanno avuto gravissimi danni per le devastazioni compiute da una tromba d'aria negli uliveti.

« L'interrogante chiede se non ritenga opportuno, nell'interesse dei danneggiati, che venga applicata la esenzione dalle imposte dirette ed indirette.

(20815) « CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per cui venne sciolta l'amministrazione della cassa mutua malattia coltivatori diretti di Monteroduni (Campobasso) e quando si procederà democraticamente alla sua ricostituzione, essendovi il commissario dal gennaio 1961, possibilmente escludendo dalle liste i deceduti (naturalmente democratici cristiani).

(20816) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non intenda riproporre i provvedimenti contenuti nella legge 31 luglio 1956, numero 926, per quanto si riferisce alla produzione del formaggio « gorgonzola ».

« Questo classico formaggio prodotto in alcune province della valle padana è stato infatti ignorato dalla recente legge 28 luglio 1961, numero 837, che purtroppo si è limitata esclusivamente ai formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana padano ».

« L'interrogante fa presente che solo sostenendo la produzione del « gorgonzola » si può indirizzare ad una necessaria riconversione colturale, volta all'incremento zootecnico, la agricoltura di talune province irrigue tra le più progredite del nostro paese.

(20817) « GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non creda opportuno disporre l'anticipo di sei minuti della partenza da Pescara del direttissimo AT 335 (Pescara-Napoli), in modo che lo stesso arrivi a Carpinone alle 8,34, invece che alle 8,40, e invece ritardare di qualche minuto la partenza dell'accelerato AT 682 (Vairano-Campobasso). Così i viaggiatori diretti a Campobasso potranno utilizzare tale treno accelerato.

(20818) « COLITTO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non creda di intervenire presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti statali e parastatali perché, per le proprie forniture e lavori, interpellino alle trattative ed alle gare e, a parità di condizioni e di prezzo, affidino le loro commesse, segnatamente per quanto riguarda approvvigionamenti di stampati ed esecuzioni di lavori tipografici, anche alle industrie del Sannio.

« La richiesta trova giustificazione nella pesante situazione creatasi per le industrie della città di Benevento, le quali si trovano ad operare, per note vicende e per vecchie e recenti calamità, in un ambiente ad economia gravemente depressa; onde la necessità di un assorbimento della produzione di tali industrie, per non farle scomparire del tutto.

(20819)

« PAPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intende intervenire affinché il periodo di riscatto degli alloggi I.N.A.-casa di Borgo San Sergio in Trieste venga portato da 20 a 25 anni, come in molte altre province italiane, in modo che gli inquilini possano affrontare con serenità la spesa dell'affitto mensile, oggi troppo elevato in confronto agli stipendi percepiti.

(20820)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se risponda a verità la notizia di due casi di tifo petecchiale che sarebbero stati riscontrati nella città di Pescara ed i relativi provvedimenti igienici e sanitari che sono stati adottati e si intendono adottare per impedire il possibile insorgere di una epidemia.

(20821)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quale azione ha già intrapreso o intenda intraprendere per dare pratica applicazione al punto 7° della « relazione finale » della conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura che al comma a) richiede « un piano pluriennale per la bonifica sanitaria del bestiame ».

« L'interrogante fa presente che il Presidente del Consiglio onorevole Fanfani nella stessa seduta conclusiva della conferenza ha rivolto specifico invito ai ministri per i problemi di loro competenza a presentare entro la fine dell'anno le proposte per l'attuazione pratica della conferenza medesima, e non v'è dub-

bio che debba essere il ministro della sanità a presentare i disegni di legge che riguardano la bonifica sanitaria degli allevamenti.

(20822)

« GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno diramare ai prefetti una apposita circolare intesa a sottolineare la inopportunità di concedere la chiusura notturna dei distributori di carburante liquido.

« Infatti, la chiusura nelle ore notturne dei distributori di carburante liquido costringe gli autotrasportatori a circolare con carburante racchiuso in fusti, ovvero a interrompere lungo la strada i viaggi degli autotreni nelle ore notturne, soluzioni entrambi assai pericolose agli effetti della pubblica incolumità e della circolazione già tanto intensa nelle ore diurne.

(20823)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non sia il caso di dare opportune istruzioni agli uffici dipendenti perché la norma, racchiusa nell'articolo 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 — secondo la quale « i detentori per qualsiasi titolo di denari, oggetti o altri valori compresi in una successione non possono consegnarli all'erede, legatario o ad altro interessato, se questi non abbiano dato prova di aver pagato le imposte di successione, o di averne ottenuta dilazione, a mente degli articoli 65 e 67, anche se non fosse ancora scaduto il termine normale per la denuncia o per il pagamento delle imposte » — venga interpretata benevolmente, quando si tratti di piccole somme, soprattutto se necessarie per il sostentamento della famiglia del defunto, e ciò per evitare quello che normalmente si verifica in particolare nella città di Roma dove, nel caso di persone che, o perché colpite da improvviso malore, o in seguito ad incidenti, vengono trasportati negli ospedali romani ed ivi muoiono (spesso operati con addosso la busta paga settimanale o impiegati con lo stipendio del mese, con danaro cioè indispensabile per la vita materiale della famiglia), l'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma si rifiuta di consegnare agli eredi non solo le piccole somme di danaro, ma anche gli oggetti (chiavi, carte personali, penne stilografiche, orologi, ecc.) che o non hanno nessun valore economico e quindi non sono colpite dalla imposta di successione, o hanno un valore economico di scarsa importanza. Con che, se anche ven-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

gono rigorosamente osservate le norme fiscali (e ciò neppure è per gli oggetti non aventi un valore economico), si violano evidentemente le norme elementari che debbono regolare una civile società.

(20824)

« NANNUZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se dipende da disposizioni impartite dal Ministero alle forze di pubblica sicurezza in servizio presso gli stabilimenti e enti militari il fatto che il giorno 13 novembre 1961 è stato vietato ad attivisti sindacali — con fermo di polizia per accertamento — di diffondere materiale sindacale all'esterno degli edifici degli stabilimenti militari situati in Roma via Guido Reni.

(20825)

« NANNUZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se risulta agli organi competenti che uno dei beneficiari degli appalti presso la N.A.T.O. a Napoli è stato recentemente sottoposto alla misura di prevenzione del « soggiorno obbligatorio » su richiesta della questura di Napoli; per conoscere come è possibile che le autorità militari non erano state informate dei precedenti del soggetto in esame e della sua equivoca attività attuale; per conoscere se non si ritenga doveroso di intervenire presso la N.A.T.O. per controllare come funziona il sistema degli appalti e per impedire che individui loschi si introducano in una attività che — tra l'altro — interessa il ceto imprenditoriale e mercantile.

(20826)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare situazioni di disagio ai lavoratori sottoposti a provvisori periodi di richiamo alle armi.

« Come si sa agli effetti del trattamento economico per il periodo di richiamo sono cautelati solo gli impiegati, mercé la legge 10 giugno 1940, n. 653 (*Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1940, n. 151).

« Il problema sorge invece per gli operai, i quali, dopo la legge 23 dicembre 1949, n. 948, che ha soppresso la Cassa per il trattamento economico agli operai dell'industria richiamati alle armi, si trovano a dover effettuare il periodo di richiamo (minimo 60 giorni) senza che essi e le loro famiglie percepiscano un centesimo.

« Vi è bensì la legge 3 maggio 1955, n. 370 (*Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1955, n. 112) la quale con l'articolo 4 fa un riferimento all'articolo 2111 e 2110 del Codice civile che farebbe presumere l'obbligo di un trattamento economico da parte del datore di lavoro. Detto articolo però è formulato in maniera imprecisa così da offrire la possibilità alla controparte, attraverso l'Associazione industriali, di contestare l'obbligo retributivo con l'argomentazione che, dovendo già subire le aziende un notevole disagio derivante dal richiamo alle armi di operai capaci, sarebbe per lo meno assurdo aggiungere un altro onere e cioè quello del pagamento del periodo di assenza.

« Ora, poiché tutto ciò è molto disagiavo- le per tante famiglie di lavoratori, chiede quali provvedimenti i sopramenzionati ministri intendano adottare per addivenire ad una equa risoluzione del problema.

(20827)

« TOROS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quanto è stato disposto per ripristinare la legalità a vantaggio della scuola di avviamento Coppino di Napoli estromessa dalla sua nuova sede dal preside dell'Istituto professionale Coppino (signora Sofia Pepe Perrella); per questo si riassumono brevemente i fatti: la scuola di avviamento è stata dotata, per intervento della Cassa per il Mezzogiorno, di un nuovo edificio che già lo scorso anno le fu consegnato, ma poiché il preside era temporaneamente lo stesso dell'Istituto professionale (ex scuola tecnica), alcune aule furono adoperate anche da questa scuola; quest'anno la separazione dei due presidi ha avuto come effetto che nottetempo suppellettili e documenti dell'avviamento sono portati via dalla sede propria e portati nel vecchio edificio che è sede dell'Istituto professionale; e così da oltre un mese un edificio ospita una scuola diversa da quella che le fu assegnata, mentre le autorità preposte stanno a guardare.

(20828)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dei gravi danni subiti dai coltivatori diretti della zona « nolana » per effetto delle piogge delle scorse settimane e del conseguente straripamento dei « regi lagni »; infatti, i territori di vari comuni sono stati allagati e gravi danni si sono verificati soprattutto nelle campagne di Marigliano (Na-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

poli); l'interrogante, pertanto, chiede di sapere se il ministro non ritenga utile e necessario provvedere con urgenza a dare le necessarie istruzioni per assicurare ai contadini danneggiati una larga assistenza attraverso misure varie come sgravi fiscali, contributi di favore, rinnovo delle cambiali agrarie, riduzione degli affitti, distribuzione di sementi e di grano alimentare; l'interrogante chiede di sapere, infine, se è stato approntato — e, in caso affermativo, quando avranno inizio i lavori — il piano organico di rinnovamento e di sistemazione generale dei « regi lagni », che periodicamente, anche per effetto della mancata manutenzione ordinaria, arrecano gravi danni alle campagne che attraversano, mettendo in difficoltà soprattutto le aziende coltivatrici familiari.

(20829)

« AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere — tenuto conto delle lagnanze espresse dagli Uffici comunali di censimento per gli irrisori compensi erogati agli stessi dall'I.S.T.A.T. per le operazioni del primo censimento della agricoltura — se per i lavori del censimento generale della popolazione, industria e commercio, l'Istituto centrale di statistica non reputi di fissare una adeguata assegnazione di fondi per i compensi da corrispondere agli uffici medesimi per la mole di lavoro a cui essi devono sottostare.

« Il trattamento subito dagli Uffici comunali in occasione del primo censimento generale dell'agricoltura, con la corresponsione, in genere, di un compenso molto inferiore a quello corrisposto ai rilevatori, ha messo in grave stato di disagio le categorie interessate che, legittimamente, dubitano che analogo trattamento sarà loro corrisposto a conclusione del censimento della popolazione in corso di svolgimento.

(20830)

« TOROS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del fatto che l'I.N.A.M. assume nelle sue sedi provinciali — come quella di Napoli — personale con « incarico provvisorio », che viene, però, rinnovato ogni tre mesi per molti anni, con grave danno economico e morale per i lavoratori, infermieri e tecnici di analisi; per sapere, in caso affermativo, quali misure intenda adottare per far cessare tale pratica, la quale, a parte ogni altra considerazione di ordine mo-

rale, danneggia i lavoratori sia dal punto di vista retributivo che da quello dello sviluppo della carriera.

(20831)

« AVOLIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere — in seguito alla deliberazione della Camera per il distacco dall'« Anidel » delle aziende elettriche a partecipazione statale — quando la Finelettrica provvederà al suddetto distacco e perché tale decisione non è stata presa nella recente assemblea ordinaria dei soci della Finelettrica, alla quale doveva pur essere nota la deliberazione della Camera.

(20832) « GIOLITTI, LOMBARDI RICCARDO, ANDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se corrispondano al vero le notizie diffuse dalla stampa, circa la probabile chiusura del Teatro di San Carlo di Napoli, causata da mancanza di fondi, che impedirebbe il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti e la continuazione stessa della corrente stagione lirico-sinfonica; per sapere, inoltre, se tali notizie risultassero vere, quali provvedimenti urgenti intenda adottare per garantire la retribuzione ai lavoratori e a tutto il personale dipendente dall'Ente autonomo San Carlo, nonché la necessaria e regolare continuazione degli spettacoli in uno dei teatri più gloriosi d'Italia.

(20833)

« AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere — anche in riferimento a precedente interrogazione — quale fondamento abbiano le ricorrenti notizie circa la ventilata soppressione delle preture giudiziarie di San Damiano e Mombacelli in provincia di Asti.

« L'interrogante, mentre chiede di conoscere anche il parere espresso al riguardo dall'apposita commissione che — ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443 — ha il compito di esaminare le proposte di modificazione delle attuali circoscrizioni, pone in rilievo l'importanza delle cennate zone che trae fondamento dalla densità della popolazione, dalla vastità del territorio e soprattutto dal notevole sviluppo industriale, edilizio ed artigianale in atto.

« Sulla base di quanto precede l'interrogante sottolinea l'opportunità affinché gli organi competenti, in sede di determinazione, prendano in considerazione non soltanto le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

esigenze specifiche attuali, ma anche le prospettive ed in particolare i riflessi morali sulle popolazioni interessate, impegnate con tutte le loro energie sulla via del progresso economico e dell'elevamento sociale.

(20834)

« ARMOSINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come intenda intervenire nella grave situazione determinatasi nella zona nord-est della provincia di Rieti e in particolare nei comuni di Antrodoco, Porta, Borbona, Leonessa, Cittareale, Canetra, Borgovelino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale e Rieti a seguito delle scosse sismiche recentemente verificatesi nella zona e che hanno prodotto notevoli danni; e se non intenda assumere una iniziativa legislativa in merito.

(20835)

« ANDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di vitale importanza economica e politica il collegamento autostradale, già previsto dalla Convenzione di Ginevra, fra la pianura veneto-friulana e l'Austria e la Jugoslavia, e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano concretamente previsti per la sollecita attuazione degli appalti per l'esecuzione dell'autostrada Venezia-Trieste, con diramazione Palmanova-Udine.

(20836)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario adottare i provvedimenti necessari ad una sollecita messa in efficienza di quel collegamento autostradale, già previsto da accordi internazionali, che dovrebbe, nel tratto Udine-Tarvisio-Coccau, saldare la rete autostradale italiana a quella austriaca.

(20837)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e delle finanze, al fine di conoscere se non ritengono opportuno e tempestivo il ripristino delle agevolazioni di cui alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, modificata con decreto legislativo 2 novembre 1946, n. 564 e prorogata al 31 dicembre 1956 con legge del 4 novembre 1951, n. 1359, al fine di favorire con lo sviluppo dell'industria nella capitale, nuove possibilità di lavoro per i cittadini romani.

(20838)

« ALLIATA DI MONTEREALE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'intervento realizzato dagli organi amministrativi per imporre che nella S.A.E. (Società anonima elettrificazione) di Napoli, ogni parte della retribuzione sia regolarmente inclusa sul prospetto della busta paga ed in particolare il premio di produzione;

per conoscere le sanzioni adottate a carico dell'azienda.

(20839)

« MAGLIETTA, AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a conoscenza che i consorzi agrari, nella vendita dei trattori a favore dei coltivatori diretti in base al piano Fanfani, pretendono dagli acquirenti la contrazione di polizza di assicurazione contro gli infortuni con la società F.A.T.A. che è un'emanazione della Federconsorzi;

se gli risulti che gli infortunati, in caso di contestazione sull'ammontare della liquidazione, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 125 e 102 della Costituzione, pretendono risolvere le vertenze mediante arbitrato, ponendo a carico del sinistrato la metà della relativa spesa;

se gli consti infine che, un tal Dentici Giovanni di Giano dell'Umbria, assicurato per lire 1.500.000 in caso di invalidità permanente, lavorando con il trattore, abbia riportato una anchilosi dell'indice, del medio, dell'anulare e mignolo della mano destra, e, che per così grave infortunio gli è stata offerta una liquidazione di lire 60.000 e che essendo stata rifiutata, la F.A.T.A. ha preteso una perizia medica di parte a sue spese, per la quale è stata richiesta la somma di lire 100.000;

se corrisponda a verità che due liquidatori si sono trasferiti da Roma a Giano dell'Umbria per tre volte consecutive onde indurre il Dentici ad accettare la somma offerta.

(20840)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che, particolarmente in provincia di Frosinone, ritardano gravemente i provvedimenti di liquidazione dei certificati di acconto per i lavori relativi alle opere di edilizia scolastica di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 19 marzo 1955, n. 105.

« L'iter burocratico che, attraverso il genio civile, la prefettura e la Cassa depositi e prestiti ritarda, spesso oltre ogni ragionevole mi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

sura, i pagamenti viene definitivamente appesantito dalla incomprensibile giacenza in Frocinone, anche per settimane, dei certificati presso gli uffici della tesoreria provinciale, l'intendenza di finanza e l'ufficio provinciale del tesoro.

« Trattasi di gravissimo problema che comporta danni e sfiducia verso le amministrazioni locali appaltanti, con inevitabili spese per missioni di sollecito e gravami di interessi passivi, che danneggia categorie di produttori, quali maestranze e commercianti sottoposti a ritardati pagamenti, provocando difficoltà finanziarie ai piccoli imprenditori che, normalmente, eseguono le opere con esiguo margine.

(20841)

« CRUCIANI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, per sapere se sia vero quanto è stato già denunciato al Consiglio regionale della Sardegna in merito alla requisizione, all'esproprio e all'occupazione immediata ai fini militari dell'intera isola di Tavolara disposti dal prefetto di Sassari con recenti provvedimenti; e se sia vero che i numerosi pescatori e tutti coloro che vivono nell'isola devono in base ad essi abbandonare i loro averi nel perentorio termine di 30 giorni.

« Gli interpellanti chiedono altresì di sapere se sia vero che l'espropriazione dell'isola di Tavolara sia stata disposta al fine di installarvi una base per sommergibili atomici; e se non si intenda provvedere urgentemente per scongiurare i nuovi gravi pericoli che derivano alla Sardegna da codeste progettate installazioni militari e anche il grave danno che inevitabilmente conseguirebbe al movimento turistico di tutta la Gallura e ai notevoli investimenti finanziari in atto nell'intera costa nord-orientale della Sardegna.

(1017) « PINNA, BERLINGUER, COMANDINI, FERRI, GREPPI, ANDERLINI, GHISLANDI, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per conoscere se stimi conforme ai doveri e alle responsabilità di buon amministratore di un comune, l'operato del sindaco di Bologna, che ha revocato la concessione di una sala di proprietà comunale ad un partito politico che l'aveva precedentemente chiesta ed ottenuta per una pubblica conferenza dell'interpellante; revoca giustificata « per gravi fatti sopravvenuti », implici-

tamente e faziosamente attribuendo così a quel partito la responsabilità dei fatti denunciati, e facendo valutazioni politiche e sull'ordine pubblico, che sono tipiche funzioni del prefetto o del questore, i quali, nonostante ne siano stati direttamente o indirettamente richiesti, non hanno ritenuto o non sono potuti intervenire, come era loro dovere, presso il sindaco per farlo recedere dalla decisione, che è insieme un abuso dei suoi poteri di amministratore dei beni comunali, e un attentato alla libertà di un deputato e consigliere comunale, praticamente impedito di esercitare il diritto di parola addirittura nel suo collegio e nella sua città in cui è anche consigliere comunale.

(1018)

« ROMUALDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CAPONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Desidero sollecitare la discussione di una nostra mozione sulla crisi della tabacchicoltura.

MENCHINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENCHINELLI. Desidero sollecitare lo svolgimento di una interrogazione sullo sciopero della fame attuato da Ben Bella e da altri patrioti algerini detenuti nelle carceri francesi.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

La seduta termina alle 19,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Avanzamento, in soprannumero, dei profughi dall'Africa ex italiana impiegati civili dello Stato (1167);

AUDISIO WALTER: Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i sottufficiali sfollati dalle Forze armate e riassunti in servizio presso altre Amministrazioni statali (2051);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

CANESTRARI ed altri: Soppressione del diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360 (3046);

ROSSI PAOLO: Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi (3155).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1893);

e delle proposte di legge:

BRODOLINI ed altri: Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato (132);

STORTI ed altri: Disciplina del contratto di lavoro a termine (135);

— *Relatori:* Breganze e Zanibelli.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 (*Approvato dal Senato*) (2405).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547) — *Relatore:* Ripamonti;

e del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglìoria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore:* Zugno.

5. — *Discussione dei disegni:*

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960 (*Urgenza*) (3090) — *Relatore:* Pintus;

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (2863) — *Relatori:* Ripamonti e Bignardi, *per la maggioranza;* Busetto, *di minoranza.*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: *a)* Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; *b)* Convenzione consolare; *c)* Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; *d)* Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: *a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; *b)* Convenzione finanziaria; *c)* Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra (*Approvato dal Senato*) (3151) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958 (*Approvato dal Senato*) (2870) — *Relatore:* Togni Giuseppe.

6. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1961

conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a

quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI